



**Massimo del Pozzo**

(professore straordinario di Diritto costituzionale canonico nella Pontificia  
Università della Santa Croce, Facoltà di Diritto canonico)

**Fondamento, logica e contenuto  
dell'obbligo della partecipazione eucaristica festiva \***

**SOMMARIO:** 1. La celebrazione del giorno del Signore - 2. L'ascendenza e lo sviluppo dell'obbligo - 3. Dalle origini del cristianesimo alle prime disposizioni canoniche - 4. La concezione del precetto nella canonistica classica - 5. Dalla disciplina tridentina alla codificazione piano benedettina - 6. L'attuale regolamentazione normativa - 7. La genesi dei canoni - 8. Il contenuto delle disposizioni codiciali - 9. Gli sviluppi e le indicazioni successive - 10. Il fondamento e la logica della partecipazione eucaristica - 11. La "sostanzialità" della prescrizione celebrativa - 12. L'incentivo e la riscoperta della pratica domenicale.

**1 - La celebrazione del giorno del Signore**

"Osserva il giorno del sabato per santificarlo, come il Signore, tuo Dio, ti ha comandato. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio [...]"<sup>1</sup>. L'osservanza settimanale nella logica veterotestamentaria ha un *valore consacratario ed evocativo*<sup>2</sup>. Nella religiosità di Israele la prescrizione divina era una diretta manifestazione dell'intervento e della signoria di Dio nella storia degli uomini. Il contenuto del precetto era quindi la sottomissione alla volontà provvidente del Signore (al centro non c'era il desiderio di festeggiare ma lo stretto obbligo dello stacco lavorativo). All'esigenza prioritaria del riposo si associò in seguito la pratica memoriale e catechetica impostata sulla Parola di Dio. La regolazione del ritmo settimanale fondato sull'ordine della creazione

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Dt 5,12-14.

<sup>2</sup> Dai testi biblici di riferimento si evince il riconoscimento dell'opera creatrice e liberatrice di Dio (i due eventi possono ritenersi in correlazione) e l'esigenza di onorare il Signore. Il passo dell'Esodo è ancora più esplicito circa il valore consacratario del settimo giorno: "Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio [...] Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato" (Es 20,8-11).



prescindeva dunque da una precisa ricorrenza festiva e dalla commemorazione annuale dei principali eventi salvifici<sup>3</sup>.

Il costume cristiano si configurò dapprima per emulazione e differenziazione dalle consuetudini giudaiche, poi per specificazione e affermazione del messaggio di salvezza. La riunione dei fedeli perciò fu subito spostata all'ottavo giorno e posta in collegamento col mistero pasquale di Cristo. Il comandamento dell'interruzione e del riposo lavorativo, pur osservato in ambiente ebraico, si trasformò in breve nella promozione della pietà e della fraternità (i cristiani non cercavano tanto il vuoto o l'assenza di impedimenti e disturbi quanto positivamente la pienezza e presenza di Dio concretizzata nel nuovo culto spirituale). Se il riconoscimento civile dell'astensione lavorativa domenicale stentò a prendere piede fino alla cristianizzazione dell'Impero<sup>4</sup>, la fissazione della *fractio panis* divenne subito il principale e più immediato elemento identificativo e configurativo della comunità dei fedeli<sup>5</sup>. Il "vivere la domenica" era in fondo il contenuto stesso del lieto annuncio. L'obbedienza della fede si esprimeva proprio nella celebrazione del "nuovo" giorno del Signore. L'osservanza eucaristica domenicale non ha quindi un valore meramente rituale o regolamentare ma costitutivo ed essenziale per la santa assemblea<sup>6</sup>. Se non si coglie il significato manifestativo e commemorativo del culto non si comprende né l'orientamento né lo spirito del precetto ecclesiastico. La celebrazione del giorno del Signore ha una dimensione intrinsecamente festiva e sacramentale. La Pasqua settimanale sorge come esigenza di unirsi all'opera della Redenzione e di riconoscere la chiave e il segno del Tempo. L'aspetto liturgico dunque compendia e sintetizza la grazia e la gioia connessi alla commemorazione della Risurrezione<sup>7</sup>.

La pratica spontanea si è cristallizzata, come vedremo, prima in un uso e poi in una prescrizione positiva. Il primo precetto della Chiesa

---

<sup>3</sup> Nella religione ebraica le principali feste erano quelle previste da *Lv 23*, cui si aggiunse la festa della Dedicazione del Tempio. Per un riscontro attuale cfr. **H. COX**, *Le feste degli ebrei*, Mondadori, Milano, 2003.

<sup>4</sup> Cfr. **C. VENTRELLA**, *Le festività religiose nella Chiesa antica tra legislazione civile ed ecclesiastica. Profili storico-giuridici*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2008; **EAD.**, *Tempo divino e identità religiosa. Culto, rappresentanza, simboli dalle origini all'VIII secolo*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 127-167.

<sup>5</sup> Cfr. ad esempio *At 2,32; 13,2; 20,7*.

<sup>6</sup> La frequenza della celebrazione non era direttamente riconducibile al mandato divino (cfr. *Lc 22,19*). La riunione sacra esprimeva il desiderio di "fare memoria" e sperimentare la presenza viva e vivificante del Signore in mezzo al suo popolo.

<sup>7</sup> È molto indicativa al riguardo l'intitolazione dell'opera di **J. RATZINGER**, *La festa della fede (Fest des Glaubens)*. *Saggi di teologia liturgica*, Jaca Book, Milano, 1990.



concretizza e precisa il terzo comandamento del decalogo. La formula sintetica e catechetica “Partecipare alla Messa la domenica e le altre feste comandate e rimanere liberi da lavori e da attività che potrebbero impedire la santificazione di tali giorni”<sup>8</sup> esprime l’intento comunitario della santificazione della domenica e delle principali feste dell’anno liturgico. L’osservanza eucaristica è solo un aspetto dell’impegno della celebrazione del mistero della salvezza, indica comunque il centro o il cuore della festività<sup>9</sup>. La genesi consuetudinaria mostra che l’obbligo si è imposto non come un’imposizione “dall’alto” ma come un’esplicitazione “dal basso” del dover essere cristiano. Il “sine dominico non possumus” dei martiri di Abitine non testimonia solo un esempio virtuoso di attaccamento al Corpo di Cristo ma l’integrazione esistenziale del costume nell’identità del popolo orante di Dio<sup>10</sup>. L’Eucaristia infatti aggrega e conforma la comunità ben oltre la semplice partecipazione o osservanza dei fedeli<sup>11</sup>. La preoccupazione materna della Chiesa si è espressa dunque praticamente *ab origine* nel nutrire i propri figli alla mensa del Pane e della Parola<sup>12</sup> e nel richiamare ben presto i più freddi e rilassati a un comportamento conseguente con la propria fede. I precetti ecclesiastici costituiscono infatti solo il tentativo di garantire un minimo indispensabile nella vita liturgico-morale della comunità cristiana<sup>13</sup>.

La scristianizzazione della società e la deriva sentimentalistica e individualistica nella pratica della fede hanno condotto a una preoccupante

---

<sup>8</sup> *Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 432.

<sup>9</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *Univocidad del precepto dominical y “carácter positivo” del descanso del trabajo*, in *Ius Canonicum*, 52 (2012), pp. 171-190. Riteniamo scorretto dissociare i due aspetti del precetto festivo o considerare meramente “negativa” l’astensione lavorativa richiesta.

<sup>10</sup> Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Omelia della Messa nella Visita pastorale per la conclusione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale*, Bari 29 maggio 2005; **ID.**, *“Sine Dominico non possumus!” Senza il Signore non possiamo vivere*, LEV, Città del Vaticano 2007.

<sup>11</sup> Si pensi ad esempio alla dottrina di S. Ignazio, S. Ireneo, S. Cipriano, S. Agostino e tanti altri Padri; cfr. anche **G. BARDY**, G., *La théologie de l’Église de saint Irénée au Concile de Nicée*, Cerf, Paris, 1947, e in maniera più generale **Y. CONGAR**, *L’Église de saint Augustin à l’époque moderne*, Cerf, Paris, 1997. È significativo che l’espressione Corpo mistico di Cristo e Corpo reale di Cristo riferite alla Chiesa e all’Eucaristia abbiano subito un’inversione in epoca moderna, cfr. **H. DE LUBAC**, *Corpus mysticum. L’eucharistie et l’Église au Moyen Âge. Étude historique*, Aubier-Montaigne, Paris, 1949.

<sup>12</sup> Al di là dell’evocazione biblica (cfr. *Lc 24,13-35*), il Pane eucaristico è sempre stato congiunto con il dono della Parola, l’obbligo attuale dell’omelia nei giorni festivi ne è un’ulteriore dimostrazione (cfr. can. 767 § 2).

<sup>13</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica* [= CCE], n. 2041. Il senso comunitario nella pratica delle fedi spesso sfugge o è messo in secondo piano.



perdita di rigore e di responsabilità nell'osservanza festiva (almeno in occidente). Al di là della rilassatezza e dell'indolenza diffusa impensierisce soprattutto lo smarrimento e la banalizzazione del senso della prescrizione. Il problema di fondo non è evidentemente giuridico o normativo ma spirituale e catechetico. S. Giovanni Paolo II nella lett. *Dies Domini* ha già mirabilmente approfondito le dimensioni, i contenuti e le istanze legate al precetto domenicale<sup>14</sup>. Il presente contributo più che ricostruire la disciplina vigente, in continuità con la linea di ricerca già seguita<sup>15</sup>, mira a esplorare il fondamento consuetudinario e la valenza giuridica del precetto. L'assistenza cultuale diviene un atto di giustizia in virtù non tanto del comando quanto dell'edificazione del popolo di Dio. Il necessario riferimento *ad alios* (connesso alla giustizia) mostra il principale *deficit* nella percezione attuale del precetto: la proiezione comunitaria e solidale. L'esperienza storica, pur con limiti e disfunzioni, evidenzia proprio la portata esterna e intersoggettiva dell'ordine ecclesiastico<sup>16</sup>. Considerato l'approccio personalistico e motivazionale della pastorale sacramentaria, evidentemente non si tratta tanto di far leva sull'obbligo imposto o sull'argomento autoritaristico ma di recuperare la razionalità, l'oggettività e la relazionalità del giusto. La *logiké latreía* d'altronde è la costante ricerca dell'integrazione del fattore umano nel disegno divino<sup>17</sup>. Il precetto domenicale dunque è una testimonianza storica di questa feconda interazione. La penetrazione dunque non può che partire da un breve *excursus* sull'origine ed evoluzione del costume cristiano (più che della regolamentazione ecclesiastica). La via della tradizione non solo è un obbligato canale di accesso al mistero del culto ma illumina e dirige ogni rispondente inquadramento teoretico<sup>18</sup>. L'analisi della base e della *ratio* del

---

<sup>14</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, lett. ap. *Dies Domini* [= DD], 31 maggio 1998. Il richiamo più chiaro ed esplicito è l'intitolazione del n. 30 (*Un giorno irrinunciabile!*).

<sup>15</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *Il senso liturgico della festa e l'obbligo del riposo domenicale*, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 117-134; *Santificazione del tempo penitenziale: aspetti pastorali e obblighi giuridici*, in *Annales Theologici*, 26 (2012), pp. 89-124; *I precetti della Chiesa sui sacramenti: obbligo personale e vincolo sociale*, in *Ius Ecclesiae*, 25 (2013), pp. 13-34.

<sup>16</sup> Cfr. anche M. DEL POZZO, *La prassi del precetto festivo attraverso la documentazione ottocentesca di una cappella gentilizia. Considerazioni e indicazioni per il presente*, in *Campania Sacra*, 48 (2017), pp. 279-308.

<sup>17</sup> L'espressione paolina (*Rm* 12,1) è ritenuta un'efficace sintesi dello spirito della liturgia ecclesiale da J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Paoline, Cinisello Balsamo, 2001, pp. 46-47). Cfr. anche BENEDETTO XVI, es. ap. postsinodale *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, n. 70.

<sup>18</sup> La corrispondenza tra il piano storico e quello razionale è una dimostrazione della coerenza della ricostruzione del dover essere e della fedeltà al disegno divino.



precetto non può prescindere neppure dall'esame della genesi e del contenuto della normativa vigente. Il disposto attuale ha compiuto un affinamento letterale e concettuale in linea con l'accresciuta sensibilità liturgica. Alla precedente rigidità e restrizione casuistica si è sostituita purtroppo una pregiudizievole disinvoltura pastorale e operativa. L'approfondimento del dover essere conduce a una riscoperta e valorizzazione della matrice veritativa e perfettiva della giustizia. L'antico invito (*memento*) esalta non a caso il significato memoriale della festa<sup>19</sup>: senza Messa non può esserci dunque autentica festa.

L'ultima puntualizzazione pregiudiziale concerne il *titolo*. Frequentemente si parla di 'Precetto della Messa festiva' o di 'Precetto domenicale' per riferirsi all'adempimento eucaristico<sup>20</sup>, in questo contesto preferiamo parlare di partecipazione eucaristica festiva a sottolineare *l'unitarietà e convergenza del primo precetto generale della Chiesa*<sup>21</sup>. La partecipazione e lo stacco (più del riposo) hanno una complessiva portata memoriale e celebrativa. L'indubbia priorità e anteriorità deontologica del profilo strettamente liturgico non può sminuire infatti l'obbligatorietà dell'astensione lavorativa, peraltro ancor più critica e ignorata<sup>22</sup>. Riteniamo che la dissociazione mentale e la graduazione comportamentale non giovi troppo alla formazione e alla maturazione dei fedeli. Il precetto festivo, ancorché abbia una chiara scansione, resta indivisibile, organico e globale<sup>23</sup>.

---

<sup>19</sup> "Lo Spirito e la Chiesa cooperano per manifestare Cristo e la sua opera di salvezza nella Liturgia. Specialmente nell'Eucaristia, e in modo analogo negli altri sacramenti, la Liturgia è Memoriale del Mistero della salvezza. Lo Spirito Santo è la memoria viva della Chiesa" (CCE, n. 1099).

<sup>20</sup> Cfr. ad esempio **R. CORONELLI**, *Domingo (precepto dominical)*, in *DGDC*, III, pp. 476-480; **J.M. DÍAZ MORENO**, *El precepto dominical. Reflexión desde el Derecho Canónico*, in *Forum Iuridicum*, 4 (2005), pp. 127-148; **R. FALSINI**, *Il precetto domenicale*, in *Corso di morale. V. Liturgia (Etica della religiosità)*, a cura di T. Goffi, Giannino Piana, Queriniana, Brescia, 1986, pp. 333-352; **F. MARINI**, *Il precetto della Messa festiva: un obbligo individuale per un'assemblea che celebra la memoria pasquale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 18 (2005), pp. 259-277.

<sup>21</sup> Cfr. *supra* nt. 9.

<sup>22</sup> Osserva a proposito degli sviluppi della situazione contemporanea **C. AZZIMONTI**, *Il precetto del riposo festivo nelle circostanze attuali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 18 [2005], p. 287: «Una società che si organizzi con ritmi contro l'uomo sarebbe un grave regresso culturale».

<sup>23</sup> Un processo analogo si compie parlando sinteticamente del 'precetto pasquale' a proposito della Comunione e Confessione annuale (cfr. anche **J. DOHNALIK**, *Il precetto pasquale. La normativa sulla comunione e la confessione annuale (cann. 920 e 989) alla luce della tradizione canonica*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2015), ma la *ratio* e il collegamento sacramentale, sempre che non si metta indebitamente da parte la Penitenza, ha un valore indicativo e pedagogico importante.



La maggior precisione definitoria e concettuale compensa la forse minor intellegibilità e immediatezza catechetica. Nella stessa linea, pur riconoscendo il carattere essenzialmente e geneticamente domenicale della festa cristiana<sup>24</sup>, riteniamo più completa e appropriata la dizione precetto festivo. Il senso festivo non sminuisce l'orientamento cristologico e sacramentale della santificazione. Le acquisizioni celebrative d'altronde appartengono al positivo sviluppo organico della liturgia<sup>25</sup>.

## 2 - L'ascendenza e lo sviluppo dell'obbligo

In questa sede non abbiamo la pretesa di ricostruire analiticamente l'origine e la formazione della prescrizione ecclesiastica, per cui si rinvia a studi specifici e approfonditi<sup>26</sup>, vogliamo compiere solo un *breve accenno storico di inquadramento e di introduzione*. La storia tra l'altro ha il vantaggio di aprire la mente e ampliare gli orizzonti dello studioso e fornisce non di rado indicazioni preziose e stimolanti anche per il presente. Il valore della tradizione canonica peraltro non è solo istruttivo ed evocativo ma decisivo e costitutivo per la comprensione della realtà festiva. Interessa ribadire infatti che la pratica eucaristica si impone in maniera naturale e spontanea nelle prime comunità: "La prassi spontanea è divenuta poi norma giuridicamente sancita: il giorno del Signore ha scandito la storia bimillenaria della Chiesa"<sup>27</sup>. La prescrizione nasce dunque da un uso, si diffonde come norma consuetudinaria e non giunge a configurarsi come disciplina universale fino alla prima codificazione<sup>28</sup>.

---

<sup>24</sup> Osserva **R. FALSINI** *Il precetto domenicale*, cit., p. 335: «Precisiamo subito la scelta dell'espressione "precetto domenicale" rispetto a quella di "precetto festivo". La preferenza è determinata da una considerazione di ordine storico e teologico: la domenica è il giorno tipicamente cristiano, rimasto unico per molti secoli, i cui privilegi e obblighi sono stati estesi poi ad altri giorni che nel Medioevo raggiunsero il numero di trenta e oggi sono contenuti nel numero di nove, senza contare che alcuni sono celebrati di domenica». Il regime domenicale è stato progressivamente esteso ad altre celebrazioni.

<sup>25</sup> Cfr. anche **J. RATZINGER**, *Introduzione allo spirito della liturgia*, cit., pp. 160-162. L'aumento delle solennità di precetto non rappresenta un'involuzione dello spirito liturgico.

<sup>26</sup> Cfr. ad esempio **R. CORONELLI**, *Origine e sviluppo del precetto domenicale e festivo*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 18 (2005), pp. 228-258; **C.S. MOSNA**, *Storia della domenica dalle origini fino agli inizi del V secolo. Problema delle origini e sviluppo. Culto e riposo. Aspetti pastorali e liturgici*, Libreria Editrice dell'Università Gregoriana, Roma, 1969; **W. RORDORF**, *Sabato e domenica nella Chiesa antica*, SEI, Torino, 1979.

<sup>27</sup> DD 30.

<sup>28</sup> "Il Codice di Diritto Canonico del 1917 per la prima volta raccoglieva la tradizione in



In questo breve *excursus* più della descrizione dei passaggi e dei documenti interessa evidenziare gli elementi concettuali e le linee di sviluppo della disciplina canonica. Nei periodi segnalati, accanto a esigenze costanti, emergono infatti istanze diverse e specifiche. Nel primo momento l'ingiunzione ecclesiastica mira a sollecitare soprattutto la *frequenza della pratica* e la *graduazione delle feste*<sup>29</sup>. Nell'epoca classica si delinea invece principalmente *l'integrità della partecipazione* e la *valenza della prescrizione*<sup>30</sup>. Nell'età moderna infine si accentua *l'adempimento pubblico* e il *significato comunitario* del precetto<sup>31</sup>. Fondandosi su una norma consuetudinaria, il regime in passato ha avuto un carattere prevalentemente sanzionatorio ed *ex negativo* (si inibiscono le deviazioni e gli errori comportamentali). Il riscontro ecclesiastico della pratica festiva comunque ha un contenuto non solo personale o morale ma anche esterno e giuridico. Gli interventi autoritativi cercano per lo più di incanalare e dirigere il comportamento dei fedeli. Occorre sempre aver presente inoltre che fino alla codificazione il sistema canonico non ha un'impronta legislativa generale e astratta ma è legato al caso concreto e in molti casi alle situazioni particolari.

### 3 - Dalle origini del cristianesimo alle prime disposizioni canoniche

La Sacra Scrittura menziona espressamente la frazione del pane e le riunioni rituali nelle prime comunità<sup>32</sup>. La rinnovazione del sacrificio eucaristico si radicò dunque nella vita della Chiesa sin dall'epoca apostolica divenendo un sentito riferimento culturale per i battezzati. Il memoriale della Cena esprimeva la fedeltà al mandato del Signore, la percezione dei frutti della Redenzione e l'assimilazione dei fedeli nel corpo ecclesiale<sup>33</sup>. Non è

---

una legge universale" (DD 47, cfr. cann. 1247-1249 CIC 1917). Un fenomeno analogo riguarda ad esempio l'obbligo dell'abito ecclesiastico.

<sup>29</sup> Nei primordi del cristianesimo emerse progressivamente la fissazione della cadenza e del calendario celebrativo. In seguito si manifestò l'esigenza di richiamare all'importanza del sacrificio eucaristico e al rispetto di un minimo di partecipazione obbligatoria.

<sup>30</sup> Nel medioevo, a fronte dell'accresciuta esigenza prescrittiva, si diffuse un certo formalismo e svuotamento dell'assistenza eucaristica che impose la determinazione della completezza della Messa festiva. La scolastica contribuì inoltre a esplorare il senso e il fondamento dell'obbligo ecclesiastico. Cfr. anche **T. IZBICKI**, *The Eucharist in Medieval Canon Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

<sup>31</sup> Il regime tridentino precisò e limitò il modo e il luogo di esecuzione del precetto.

<sup>32</sup> Cfr. *1 Cor* 11,17-34, 16,2; *At* 20,7-12; *Ap* 1,10 (per spiegazioni e osservazioni al riguardo cfr. anche **C.S. MOSNA**, *Storia della domenica*, cit., pp. 6-23; **W. RORDORF**, *Sabato e domenica*, cit., pp. 126-134).

<sup>33</sup> "Ogni volta infatti che voi mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunziate la



possibile determinare con precisione l'introduzione dell'uso o dell'abitudine della celebrazione settimanale e del riferimento domenicale, sta di fatto che diverse testimonianze fanno desumere la stabilizzazione della pratica già nel I-II secolo<sup>34</sup>. Particolarmente significative e autorevoli risultano le istruzioni della *Didachè*: "Radunatevi insieme nel giorno del Signore, spezzate il pane e rendete grazie, dopo aver confessato i vostri peccati, affinché il vostro sacrificio sia puro"<sup>35</sup>. La diffusione del costume non coincide ancora evidentemente con la fissazione di una prescrizione o con l'imposizione di un obbligo.

La prima disposizione canonica in materia è abitualmente rapportata al concilio di Elvira (305-306)<sup>36</sup>. Il disposto ha un carattere sanzionatorio e correttivo delle rilassatezze. Il canone ha quindi il chiaro intento di sollecitare la pratica religiosa soprattutto nei contesti urbani<sup>37</sup>. L'esigenza di quest'ordinanza attesta dunque un certo raffreddamento e distacco maturato nel popolo cristiano. La diffusione e l'influsso di tale prescrizione in altre regolamentazioni conciliari particolari manifesta inoltre la generalizzazione del problema dell'abbandono celebrativo. La perdita del primitivo fervore e la scarsa assiduità dei fedeli si ritiene dipenda dal rilassamento susseguente all'epoca delle persecuzioni, dalla massiccia e talora approssimativa evangelizzazione delle popolazioni barbariche e, in generale, dall'impovertimento catechetico e mistagogico. La progressiva cristianizzazione della società ha generato una certa assuefazione o disaffezione nell'impegno dei credenti. L'intervento della Chiesa a partire dal IV secolo manifesta conseguentemente una crescente preoccupazione e sollecitudine per richiamare all'imprescindibilità del culto domenicale.

Nell'epoca carolingia e nel sorgere della *christianitas* l'ordine ecclesiastico diviene il cardine della disciplina civile; non stupisce che anche re e imperatori intervengano positivamente per assicurare il rispetto della pratica festiva. Il criterio d'azione comunque resta prevalentemente

---

morte del Signore, finché egli venga" (1 Cor 11,26).

<sup>34</sup> Basti pensare alla prima testimonianza non cristiana (**PLINIO IL GIOVANE**, *Epist.* 10, 96, 7 [*Lettera all'imperatore Traiano*]) o alle attestazioni di **GIUSTINO** (*Apologia* I, 67, PG 6, 430) e **IGNAZIO D'ANTIOCHIA** (*Ai cristiani di Magnesia* 9, 1-2, SC 10, 88-89). Per un rapido riscontro dei più risalenti testi patristici cfr. **W. RORDORF**, *Sabato e domenica*, cit., pp. 134-173, *ivi* anche gli ulteriori riferimenti antichi).

<sup>35</sup> *Didachè*, 14,1-2.

<sup>36</sup> "Se qualcuno che stia in città non si sarà recato per tre domeniche in Chiesa, per un po' di tempo venga escluso, in modo che sia evidente che sia stato punito" (can. 21).

<sup>37</sup> La formulazione fa comprendere che vi era una differenziazione rispetto al regime rurale e la prescrizione aveva un intento sollecitatorio. Bisogna considerare che nei primordi il cristianesimo era diffuso soprattutto nelle città.



sanzionatorio o correttivo, senza escludere punizioni esemplari o corporali. Nonostante l'energica reazione, le mancanze e le omissioni nella frequentazione delle chiese divengono più insistenti e ripetute. L'ignoranza popolare e la corruzione del clero costituiscono la piaga probabilmente più sentita nell'alto medioevo e non contribuiscono certo alla partecipazione liturgica. La presenza comunque è ancora relativamente alta e permette un controllo abbastanza capillare delle inadempienze. La forte spinta comunitaria e gerarchica trova un riscontro nella Messa del Vescovo e nella celebrazione parrocchiale<sup>38</sup>. Benché la popolazione sia sempre più dispersa nelle campagne, la società stanziale e rurale non impedisce l'univocità del riferimento assembleare. L'Eucaristia domenicale è anzi occasione privilegiata di riunione e incontro della comunità locale. L'ora terza diviene il momento più indicato e, talora, prescritto per la celebrazione della Messa festiva<sup>39</sup>.

#### 4 - La concezione del precetto nella canonistica classica

La *canonistica classica* segna la *stabilizzazione del costume celebrativo* e rafforza la *doverosità dell'impegno*. Ferma restando la permanenza di un sincero e diffuso afflato religioso, alla spinta del fervore e dell'emulazione originari si sostituisce sempre più l'accentuazione dell'obbedienza rituale e della gravità dell'obbligo. La privatizzazione del culto, l'influenza crescente della devozione e della pietà popolare e un certo formalismo sono fenomeni che influiscono pesantemente sull'*oscuramento dello spirito liturgico*. Anche la centralità della celebrazione domenicale viene così indebolita e depauperata. La pratica eucaristica si definisce e precisa nella sua portata e valenza (esteriore) ma non sempre nel suo contenuto e significato interno<sup>40</sup>. Il Decreto e le decretali permettono di cogliere indirettamente alcuni dei fattori delineati. L'impronta della scienza canonica dell'epoca d'altronde non è assertiva e dispositiva ma legata alla soluzione dei singoli casi e alla promozione della razionalità della giustizia.

La localizzazione del culto non è più incentrata quasi esclusivamente sulla Cattedrale e sulla parrocchia. La dispersione e diffusione delle

---

<sup>38</sup> Cfr. R. CORONELLI, *Origine e sviluppo*, cit., p. 238; R. FALSINI, *Il precetto domenicale*, cit., pp. 340-341.

<sup>39</sup> Cfr. *Grat.* P. 1 D. 75 c. 1; *de consecr.* D. 1 c. 52.

<sup>40</sup> Non è casuale che la Comunione eucaristica divenga sempre più rara e infrequente. Il c. 21 del Concilio Lateranense IV (riportato poi nel *Liber Extra*, X.5.38.12), stabilì l'obbligo per i fedeli di comunicarsi almeno una volta l'anno.



cappelle e degli altari ingenera una proliferazione di celebrazioni, si perde così la precedente concentrazione o raduno dell'assemblea. Il notevole incremento del numero di sacerdoti incentiva l'adempimento individuale e personale da parte sia dei fedeli che dei chierici. Anche i conventi e gli ordini mendicanti raggiungono e richiamano molte persone e ricevono specifiche concessioni. Nella progressiva "privatizzazione" del precetto in parte si smarrisce il significato comunitario e aggregante della riunione sacra.

Nel medioevo si assiste pure a un crescente "oscuramento" della domenica. La pietà e la devozione porta sovente ad anteporre le feste dei santi o determinate celebrazioni al giorno del Signore. La Pasqua settimanale cessa di essere il vero cardine e fulcro del calendario liturgico. Il numero delle feste cresce a dismisura con un carattere spesso molto particolare e locale<sup>41</sup>. La moltiplicazione delle ricorrenze festive induce anche a una sorta di graduazione della pratica (precetto pieno e semipieno).

L'accentuato formalismo ed esteriorità nell'esecuzione dell'obbligo induce a puntualizzarne l'estensione e la sostanza. Non basta il mero intervento in chiesa o l'assistenza parziale e discontinua alla Messa. Si suffraga la congiunzione e necessità della mensa del Pane e della Parola. L'autorità determina sempre più puntualmente i requisiti e la modalità della responsabilità soddisfattoria<sup>42</sup>.

Gli interventi ecclesiastici mirano a difendere la bontà e l'esigenza del costume inveterato. Non si può sottacere peraltro il notevole approfondimento teologico e disciplinare dell'economia sacramentale in questo periodo<sup>43</sup>. L'approccio della scolastica chiarisce anche l'efficacia della giurisdizione della Chiesa e la natura in giustizia del dovere<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup> Il Concilio di Oxford del 1222 (can. 8) giunse a prevedere 53 feste di precetto (R. CORONELLI, *Origine e sviluppo*, cit., p. 252).

<sup>42</sup> Il disposto del Concilio di Agde del 506 ("Stabiliamo che i secolari per speciale ordinazione sono tenuti di domenica ad assistere alla Messa intera, cosicché prima della benedizione del sacerdote il popolo non presuma di uscire; coloro che eventualmente abbiano fatto ciò siano pubblicamente ripresi dal Vescovo" can. 47) è ripreso dal Decreto e dai relativi commenti (cfr. *Grat., de consecr.*, D. 1 c. 64, nella stessa linea si indirizzano anche *de consecr.*, D. 1 cc. 62-63 [*Communione priuentur qui usque ad finem missarum solemnina non audiunt*] e *de consecr.*, D. 1 c. 65 [*Populus non ante discedat, quam missa ex integro celebretur*]).

<sup>43</sup> Il *Liber Extra* di Gregorio IX contiene tra l'altro un intero titolo *de celebratione missarum, et sacramento eucharistiae et divinis officiis* (X.3.41).

<sup>44</sup> Cfr. S. TH. II-II, q. 122, a. 4, per un inquadramento storico della problematica teologico-morale cfr. pure G.B. GUZZETTI, *Problemi del giorno del Signore*, in *La scuola cattolica*, 89 (1961), p. 212.



## 5 - Dalla disciplina tridentina alla codificazione piano benedettina

Il Concilio di Trento rafforza il senso e il rigore della disciplina ecclesiale attraverso la diretta responsabilizzazione dei Vescovi e dei parroci. Si assiste a una ripresa del costume cristiano anche a proposito del precetto festivo<sup>45</sup>. La pratica religiosa viene promossa e incentivata pure con forme di restrizione e di controllo. L'impegno catechetico e formativo del popolo trova un riscontro significativo nelle prediche e nell'omelia collegate alle ricorrenze festive. L'istruzione e preparazione del clero e dei fedeli sono ritenuti fattori decisivi di crescita della comunità, per quanto difetti un preciso orientamento liturgico e mistagogico. La domenica non riacquista ancora tutta la sua pregnanza e centralità, ma recupera parte del suo richiamo; pur considerando la disparità di situazioni e una certa autonomia decisionale locale, si riduce comunque il numero delle festività fisse e si tende a semplificare e universalizzare il calendario. L'aspetto comunitario e assembleare torna a essere decisivo, precludendosi la partecipazione soddisfacente in cappelle o oratori privati<sup>46</sup>. La Messa di precetto è essenzialmente quella parrocchiale *ante meridiem*<sup>47</sup>. Il ruolo del parroco e dell'Ordinario, come accennato, risulta molto importante e influente nello stimolo e nell'attuazione del regime prescrittivo. Si tratta quindi di una riforma profonda e penetrante per quanto proceda, in un certo senso, "dall'alto" (*in Capite* e, quindi, derivativamente, *in Corpore*), facendo leva sul clero e sulla gerarchia.

Le disposizioni tridentine e i successivi interventi applicativi incrementano la stringenza del precetto. La determinazione autoritativa incide più sull'ordine ecclesiale che sulla frequenza eucaristica (all'epoca già abbastanza elevata). La fermezza e severità della regolamentazione trovano ovviamente un temperamento nell'umanità e comprensione che connotano il regime ecclesiastico (esenzioni, dispense, commutazioni, ecc.).

---

<sup>45</sup> Esortava, ad esempio, il *Decreto su ciò che bisogna osservare ed evitare nella celebrazione delle Messe*: "E insegnino al popolo quale sia e da che principalmente provenga il frutto così celeste e così prezioso di questo santissimo sacrificio. Lo ammoniscano anche che si rechi frequentemente nella propria parrocchia, almeno nei giorni di domenica e nelle feste più solenni" (**CONCILIO DI TRENTO**, Sess. XXII, 17 settembre 1562, COD pp. 736-737; per rilievi più generali circa la dottrina e la cura dell'Eucaristia cfr. anche Sess. XIII, 11 ottobre 1551; Sess. XXI, 16 giugno 1562).

<sup>46</sup> Il principio del divieto risale alle fonti antiche (Concilio di Agde, can. 21) già recepite nel Decreto di Graziano (*Grat., de consecr.*, D. 1 c. 35 [*Qui extra parochias habent oratoria, his diebus ad parochias redire cogantur*]) ma viene ripristinato e precisato (cfr. anche **M. PRÜMMER**, *Manuale Iuris Ecclesiastici*, I, Herder, Friburgi Brisgoviae, 1909, p. 331).

<sup>47</sup> La modalità del precetto si adegua alle prescrizioni liturgiche circa l'Eucaristia.



L'impostazione della riforma a ogni modo, al di là degli indubbi meriti e delle acquisizioni operative, accentua il legalismo e il casuismo morale nell'ermeneutica del dovere celebrativo. Nei trattati canonico-sacramentali del settecento e dell'ottocento il precetto soggiace a un'analitica e minuziosa determinazione regolamentare<sup>48</sup>. Il rischio non troppo recondito è di subordinare il profilo liturgico e sacramentale all'aspetto formale e giuridico dell'obbligo. La partecipazione richiesta ai fedeli assume i tratti della pubblicità e dell'esteriorità senza esplorare troppo il cuore e il mistero della festa<sup>49</sup>.

Il primo *Codex Iuris Canonici* non ha avuto la pretesa di innovare la normativa canonica ma di compendiare e fissare la regolamentazione esistente<sup>50</sup>. La previsione codiciale di fatto costituisce la prima determinazione legale universale del precetto. L'impianto piano-benedettino (in buona parte conservato nell'attuale codificazione) prevede la determinazione dei giorni di festa (can. 1247), il contenuto dell'obbligo (can. 1248) e la modalità di assolvimento dell'osservanza eucaristica (can. 1249). L'"Omnes et singuli dies dominici" assicura la priorità della domenica ma non enfatizza il valore caratterizzante e rappresentativo del ritmo festivo del giorno del Signore<sup>51</sup>. Si nota inoltre un'accentuata centralizzazione e dipendenza dalla Sede Apostolica. Al di là del tradizionale riferimento all'astensione dalle opere servili e dell'analitica previsione delle attività precluse, il "Missa audienda est" esplicita la concezione esterna e presenziale più che interna e assimilativa al sacrificio eucaristico<sup>52</sup>. Come riferito, gli estremi piuttosto ampi dell'adempimento escludono gli oratori privati. Il *Codex* in pratica precisa e stabilizza quanto era andato delineandosi dopo Trento. L'interpretazione del disposto

---

<sup>48</sup> «La reflexión de la teología "manualística" posterior a Trento se caracterizó, por el contrario, por una casuística minuciosa que fragmentaba la reflexión orientandola hacia muchas cuestiones sumamente sutiles, que si bien eran de gran utilidad práctica para los confesores, llamados a juzgar los casos de conciencia, corrían el riesgo de caer en el legalismo y en el formalismo» (R. CORONELLI, *Domingo [precepto dominical]*, cit., p. 477).

<sup>49</sup> Il movimento liturgico culminato nella cost. *Sacrosanctum Concilium* parte proprio dalla costatazione dall'impovertimento intervenuto e dal desiderio di risvegliare lo spirito liturgico.

<sup>50</sup> Cfr. in generale circa l'impostazione dell'operazione codificatoria C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica. II. Il Codex iuris canonici (1917)*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 639-689.

<sup>51</sup> Can. 1247.

<sup>52</sup> Per la considerazione della prestazione richiesta prendendo spunto dalla precedente normativa, cfr. F. MARINI, *Il precetto della Messa festiva*, cit., pp. 263-264; K.W. IRWIN, *Sunday Eucharist as the Heart of "The Lord's Day": Dies Domini Revisited*, in *Notitiae*, 41 (2005), p. 282. L'espressione riportata è contenuta nel can. 1249 CIC 1917.



continua peraltro a essere molto stretta e attenta. L'esecuzione della legge ecclesiastica non richiede ancora una particolare motivazione e sollecitazione.

## 6 - L'attuale regolamentazione normativa

L'attuale regolamentazione canonica recepisce l'evoluzione della tradizione canonica. Il disposto vigente si ispira dichiaratamente alle indicazioni della *Sacrosanctum Concilium*<sup>53</sup>. Emerge subito, almeno nella codificazione latina, il recupero del valore della domenica: "Il giorno di domenica in cui si celebra il mistero pasquale, per la tradizione apostolica deve essere osservato in tutta la Chiesa come il primordiale giorno festivo di precetto" (can. 1246 § 1)<sup>54</sup>. Anche l'estensione temporale al vespro del giorno precedente non solo agevola il compimento dell'osservanza eucaristica ma riprende il costume antico e il senso della preparazione festiva<sup>55</sup>. Sempre in linea con gli insegnamenti conciliari, si registra un affinamento letterale e concettuale del disposto, un maggior riferimento alle situazioni particolari e alla valutazione delle Conferenze episcopali, uno snellimento e semplificazione della disciplina (evitando restrizioni locali o elencazioni di proibizioni). La struttura dell'impianto normativo permane ancorata alla determinazione della festa, del contenuto dell'obbligo e della modalità di assolvimento.

---

<sup>53</sup> Per l'analisi della tematica nei lavori redazionali della costituzione conciliare, cfr. N. GIAMPIETRO, *Il "Giorno del Signore". Il recupero della Domenica nel corso del XX secolo*, in *Notitiae*, 48 (2011), pp. 179-186.

<sup>54</sup> Il canone ricalca il tenore di SC 106 sulla *Valorizzazione della domenica* («Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno della risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che si chiama giustamente "giorno del Signore" o "domenica". In questo giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea per ascoltare la parola di Dio e partecipare alla eucaristia e così far memoria della passione, della risurrezione e della gloria del Signore Gesù e render grazie a Dio, che li "ha rigenerati nella speranza viva per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti" (1 Pt 1,3). Per questo la domenica è la festa primordiale che deve essere proposta e inculcata alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di gioia e di riposo dal lavoro. Non le venga anteposta alcun'altra solennità che non sia di grandissima importanza, perché la domenica è il fondamento e il nucleo di tutto l'anno liturgico»).

<sup>55</sup> Il CCEO è forse un po' sminuente nella presentazione del disposto: "Perché i fedeli cristiani possano adempiere più facilmente questo obbligo, si stabilisce che il tempo utile decorre dai vesperi della vigilia fino al termine della domenica o della festa di precetto" (can. 881 § 2).



## 7 - La genesi dei canoni

La genesi dell'attuale dettato legislativo è interessante per cogliere lo spirito e l'orientamento dell'opera di revisione. In generale, anche a fronte di obiezioni o riserve palesate da una parte della dottrina circa la conservazione dell'obbligatorietà e della gravità della partecipazione eucaristica<sup>56</sup>, i consultori propendono per la conferma della disciplina tradizionale con le acquisizioni liturgiche e pastorali intanto maturate (più chiarezza e motivazione riguardo al contenuto e maggior facilitazione e semplificazione riguardo al compimento). La commissione redattrice si esprime dunque per la continuità e costanza dell'osservanza del precetto enfatizzando soprattutto la pratica domenicale. I lavori redazionali si concentrano fondamentalmente in tre momenti<sup>57</sup>.

Il *primo progetto* delinea e orienta l'opera di revisione (adunanza del 16-20 ottobre 1972). Lo *schema del 1972* recepisce largamente la sistemazione precedente. Al di là degli affinamenti, si conferma la competenza dell'Autorità suprema per la determinazione dei giorni di festa e di penitenza comuni e la facoltà di dispensa o commutazione<sup>58</sup>. Per quanto concerne più direttamente il precetto festivo, si include anzitutto l'ampliamento temporale ai vesperi del giorno precedente già intervenuto. La prima determinazione dei giorni festivi è circoscritta alla domenica, con l'esplicitazione del suo carattere primordiale, al Natale e a una solennità della Madonna, rimettendo altre determinazioni alle Conferenze episcopali<sup>59</sup>. L'indicazione delle feste extradomenicali è quindi molto

---

<sup>56</sup> Cfr., ad esempio, **F. APPENDINO**, *Santificazione della festa. Discussione dei teologi e dei pastoralisti negli ultimi cinque anni*, in *Chiesa per il mondo*, EDB, Bologna, 1974, pp. 559-600; **J. LÓPEZ MARTÍN**, *¿Tiene hoy sentido el precepto dominical? ¿Qué dicen los pastores?*, in *Pastoral Litúrgica*, 206 (1992), pp. 28-37; **ID.**, *El domingo en la preocupación de la Iglesia. Boletín bibliográfico*, in *Phase*, 164 (1988), pp. 159-173; **H. MÜLLER**, *De christifidelium obligatione missae dominicali participandi sub canonico*, in *Periodica*, 63 (1974), pp. 411-428 (specialmente pp. 424-428); **F. NATALE**, *Studi recenti sulla domenica*, in *Rivista liturgica*, 1 (1977), pp. 71-97.

<sup>57</sup> Cfr. **A. DE CARVALHO LUGLI**, *Exegese da obrigação de participar na Missa dominical no CIC 1983*, in *Cuadernos Doctorales*, 19 (2002), pp. 183-231; *Ex actis Pontificae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Coetus studii "De locis et temporibus sacris" (Sessio III)*, in *Communicationes*, 35 (2003), 110-139; **R. ALTHAUS**, *Kommentar cc. 1246-1248*, in *Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici*, Ed. K. Lüdicke, Ludgerus, Essen, August, 2010 (*Genese des Canons*).

<sup>58</sup> Cfr. cann. 1244-1245 (Schema 1972, in *Communicationes*, 35 [2003], pp. 135-136) e cann. 1244-1245 CIC 1917.

<sup>59</sup> "Praeter diem dominicum, qui univ[er]sa Ecclesia uti primordialis dies festus sub praecepto servari debet, diem quoque Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi et unam ex sollemnitatibus B.M.V. a conferentiis episcopalibus est determinare quinam alii dies festi



essenziale e limitativa. L'intento è di contenere l'esigenza e la vincolatività della disciplina generale. Il can. 1248 sostituisce espressivamente il "Missa audienda est" con il "Missae celebrationi fideles participant", il mutamento principale comunque è nella configurazione dell'astensione lavorativa<sup>60</sup>. La soddisfazione dell'osservanza eucaristica (can. 1249) è ampliata e ridotta all'essenziale ("assistit ubicumque"). Non vi sono troppi dubbi sull'eliminazione della restrizione locale (la celebrazione nelle cappelle). La discussione principale concerne l'inserimento o meno delle aperture del Direttorio ecumenico e la richiesta del rito cattolico.

Il successivo passaggio segna la fissazione del testo, sostanzialmente nei termini dell'approvazione finale. L'elaborazione del 1979 conduce all'accorpamento e semplificazione formale del dettato (gli originari cann. 1243 e 1246 vengono inseriti in altre disposizioni) e alla maggior definizione e specificazione del contenuto. Riguardo ai tempi sacri in generale s'introduce la facoltà di previsione *ad actum* dei Vescovi diocesani (attuale can. 1244 § 2) e la potestà del Superiore nei confronti di coloro che vivono stabilmente nella casa religiosa. Il giorno della domenica riceve un ulteriore riconoscimento con la precisazione del significato e dell'origine<sup>61</sup>. L'indice dei giorni festivi giunge alle attuali dieci solennità di precetto (la catalogazione segue l'ordine teologico-liturgico)<sup>62</sup>. L'incremento si compendia con l'eventuale possibilità di abolizione o trasferimento di alcune feste da parte delle Conferenze episcopali *praevia Apostolicae Sedis approbatione*<sup>63</sup>. Alla supposizione del minimalismo obbligatorio universale subentra una più chiara (ma flessibile) affermazione del patrimonio liturgico tradizionale. Il contenuto del precetto ribadisce ulteriormente la priorità della domenica (*Die dominica aliisque diebus festis de praecepto...*). È significativo però che, a evitare ambiguità, l'esortazione si trasformi in un obbligo (*obligatio participandi*). I redattori vollero espressamente sottolineare

---

in suo territorio sub praecepto servandi sunt" (*ibidem*, p. 136).

<sup>60</sup> Cfr. per le discussioni sul canone *ibidem*, p. 121.

<sup>61</sup> "Al hablar del domingo se refiere a su origen, contenido e importancia mediante estas tres grandes afirmaciones: se remonta a la época apostólica, celebra el Misterio Pascual y es la fiesta cristiana por excelencia. Las tres están tomadas casi literalmente de SC, 106, y dos de ellas (la naturaleza y origen) se inspiran también en SC 6. La afirmación más importante es la relativa al Misterio Pascual, puesto que justifica tanto la institución apostólica como la primacía del domingo sobre los demás días festivos" (J.A. ABAD, *Comentario c. 1246*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, eds. Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, IV/2, EUNSA, Pamplona, 2002, pp. 1896-1897).

<sup>62</sup> La Maternità è anteposta all'Immacolata Concezione preferendosi un'enumerazione ontologica all'ordine cronologico liturgico (cfr. J.A. ABAD, *Comentario c. 1246*, cit., p. 1897).

<sup>63</sup> Can. 1246 § 2.



la stringenza del dovere e la gravità dell'impegno<sup>64</sup>. Non si ritenne di prevedere un compimento alternativo generale in caso di impossibilità ad assistere anche per la difficoltà di configurare giuridicamente l'ipotesi. L'emergente sensibilità pastorale induce a considerare comunque rimedi suppletivi in assenza di presbiteri o altro serio impedimento<sup>65</sup>. Le proposte di adeguazione della modalità esecutiva alla nuova formulazione partecipativa non ebbero seguito. Si confermò il requisito della semplice "assistenza" (*assistit*) per evitare di ingenerare scrupoli o inquietudini. Si inserisce nei requisiti della soddisfazione l'estensione ai vesperi del giorno precedente per trasposizione dal can. 1246 soppresso. Il corpo normativo acquista una fisionomia organica e coerente.

L'ultimo momento di rifinitura riguarda la valutazione delle osservazioni finali formulate. Il progetto era già arrivato a un testo maturo e condiviso che richiese solo minimi affinamenti od omologazioni redazionali. Le questioni sottoposte non ebbero un concreto seguito o ricezione. Le specificazioni suggerite si appuntavano su questioni abbastanza marginali (la raccomandazione di suggerire la Liturgia delle ore, la precisazione dei vesperi del sabato o della vigilia, l'obbligatorietà della partecipazione alle eventuali celebrazioni in assenza di sacerdoti, la facoltà di fissare un diverso giorno di precetto in caso di grave penuria di presbiteri). Nelle proposte si nota un desiderio di maggior esigenza, non di attenuazione del rigore della festa. La *Relatio* confermò comunque l'essenzialità (concettuale e pratica) dell'obbligatorietà prevista, senza alterazioni o appesantimenti.

## 8 - Il contenuto delle disposizioni codiciali

I lavori redazionali hanno già anticipato i principali profili della disciplina vigente. Conviene comunque procedere a un'analisi più organica e dettagliata del contenuto delle disposizioni almeno per quanto si riferisce al precetto festivo e segnatamente all'obbligo eucaristico. L'attenzione prevalente alla legislazione latina non può peraltro non considerare anche il regime del CCEO. Le divergenze tra la regolamentazione latina e quella orientale non appaiono tra l'altro del tutto trascurabili; aiutano quindi a

---

<sup>64</sup> "Plures petierunt ut redactio canonis mutetur ita ut eluceat gravitas praecepti Missae participandi diebus festis. Suggestio haec placet Consultoribus" (*Communicationes*, 12 [1980], p. 361).

<sup>65</sup> Cfr. l'attuale can. 1248 § 2.



percepire l'orientamento storico e teleologico dell'ordinamento canonico (interessa assicurare la santificazione della festa)<sup>66</sup>.

Il *fulcro o prototipo della festa* è costituito dalla *domenica*. L'illuminazione conciliare ha comportato una evidente svolta nell'impianto codiciale. Il disposto del *can. 1246 § 1* sancisce la *'ratio'*, l'*origine* e la *prevalenza* del richiamo domenicale<sup>67</sup>. L'enfatizzazione dell'acquisizione dipende dalla precedente preponderanza del Santorale sul Temporale e dal frequente oscuramento del valore primordiale della domenica<sup>68</sup>. Non stupisce pertanto che i liturgisti diano particolare rilievo a questo dato legislativo. Da un punto di vista normativo non muta l'esigenza (*ab antiquo* si era riconosciuta la vincolatività della domenica e mai ha cessato di essere un giorno di precetto), si riafferma però il senso e la pregnanza della celebrazione settimanale<sup>69</sup>. Per quanto attiene all'*individuazione del calendario della Chiesa latina* le principali solennità sono rapportabili ai *misteri cristologici* (Natale, Epifania, Ascensione e *Corpus Domini*), a *dogmi mariani* (Maternità, Immacolata Concezione, Assunzione) o a *ricorrenze di santi* (S. Giuseppe, SS. Pietro e Paolo e Ognisanti) secondo il rilievo teologico dei tre ambiti. In merito non si registrano sostanziali discordanze rispetto alla determinazione del CIC 1917<sup>70</sup>. La fissazione delle feste extra-domenicali trova un temperamento nella *facoltà della rispettiva Conferenza episcopale* di abolizione del precetto o del trasferimento alla domenica della relativa festività *probante Sede Apostolica*<sup>71</sup>. Il *Codice orientale* non sottolinea il

---

<sup>66</sup> L'ordinamento canonico, ancorché presenti una varietà di regolamentazione, è unitario non è duplice: "Il dualismo codificatorio non implica una dissociazione ordinamentale né men che mai una sfasatura disciplinare, è lo strumento per promuovere la legittima diversità dei fedeli e la peculiarità organizzatoria della *communio Ecclesiarum*" (M. DEL POZZO, *La sussidiarietà della giurisdizione dei tribunali latini nei confronti dei cattolici orientali alla luce dell'art. 16 della Dignità connubii*, in *Cristiani orientali e pastori latini*, a cura di P. Gefaell, Giuffrè, Milano, 2012, p. 430).

<sup>67</sup> Cfr. *supra* nt. 61.

<sup>68</sup> Cfr. in generale N. GIAMPIETRO, *Il "Giorno del Signore"*, cit., pp. 166-176, ove si accenna emblematicamente all'introduzione dell'espressione: "Domenica verde, grande disgrazia" o all'assenza dei paramenti verdi in diverse sacrestie.

<sup>69</sup> A proposito dei calendari liturgici nazionali prescrive l'*Institutio generalis Missalis Romani*: "In hoc opere perficiendo, maxime servanda et tuenda est dies dominica, ut primordialis dies festus, exinde aliae celebrationes, nisi revera sint maximi momenti, ipsi ne praepoantur. Item curetur ne annus liturgicus ex decreto Concilii Vaticani II recognitus elementis secundariis obscuretur" (n. 394).

<sup>70</sup> La precedente festa della Circoncisione del 1° gennaio è stata sostituita dalla Maternità della B.V.M.

<sup>71</sup> Cfr. can. 1246 § 2. Il meccanismo congiunto tra governo centrale e locale assicura una maggior rispondenza alle situazioni particolari senza stravolgimento della generalità



particolare valore della domenica (si limita all'anodina espressione onnicomprensiva: "praeter dies dominicos") e limita *il catalogo dei giorni festivi di precetto extradomenicali* comuni a tutte le Chiese orientali a cinque (Natale, Epifania, Ascensione, Dormizione, SS. Pietro e Paolo), riservando ogni ampliamento o ulteriore restrizione al diritto particolare, sempre con l'approvazione della Sede Apostolica<sup>72</sup>. La ricezione della tradizione orientale ha ritenuto quindi di espungere parecchie festività non proprie o particolarmente sentite nelle famiglie liturgiche non romane<sup>73</sup>. A rigore non bisognerebbe dunque parlare di una statuizione universale di feste di precetto a proposito del can. 1246 § 1, come sovente avviene<sup>74</sup>. La principale previsione obbligatoria davvero generale e unanime concerne la domenica<sup>75</sup>.

Il contenuto dell'obbligo si articola nella *partecipazione alla Messa festiva* e nell'*astensione lavorativa*. Dall'impostazione storica, concettuale e redazionale del precetto si ricava la precedenza e la preminenza dell'aspetto celebrativo, ma non si desume certo la secondarietà, accessorietà o mera negatività del riposo<sup>76</sup>. Una visione progressiva e scomposta dei due doveri, soprattutto da un punto di vista deontologico, stravolge il *sensu unitario e complessivo della prescrizione* (la santificazione del giorno del Signore)<sup>77</sup>. Il can. 1247 ribadisce la priorità della domenica come prototipo della festa ("Die dominica aliisque diebus festis de precepto..."). Come già rilevato, l'attuale formulazione, confermando lo spirito partecipativo dell'attività

---

dell'assetto liturgico. Alcune Conferenze episcopali hanno inserito nei rispettivi calendari come feste di precetto quelle nazionali dei Patroni o di un Titolo mariano molto venerato nel Paese già riconosciute civilmente.

<sup>72</sup> "I giorni festivi di precetto comuni a tutte le Chiese orientali, oltre alle domeniche, sono il Natale del Signore nostro Gesù Cristo, l'Epifania, l'Ascensione, la Dormizione della Santa Madre di Dio Maria e i giorni dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, salvo restando il diritto particolare della Chiesa *sui iuris* approvato dalla Sede Apostolica, col quale alcuni giorni festivi di precetto sono soppressi o sono trasferiti alla domenica" (can. 880 § 3 CCEO).

<sup>73</sup> In questa linea si può notare come la solennità dell'Assunzione sia qualificata Dormizione della Santa Madre di Dio Maria (l'unica celebrazione mariana di precetto nella Chiese orientali).

<sup>74</sup> Cfr. ed esempio T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, EDUSC, Roma, 2014, p. 509; M. CALVI, *Commento c. 1246*, in *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della Redazione di *Quaderni di diritto ecclesiale*, Ancora, Milano, 2001, p. 975.

<sup>75</sup> Alcune Conferenze episcopali, in paesi islamici, hanno anticipato la celebrazione domenicale al venerdì.

<sup>76</sup> Nella letteratura di parla spesso di obbligo positivo e negativo festivo, cfr. ad esempio Editoriale, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 18 (2005), p. 226.

<sup>77</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *Univocidad del precepto dominical y "carácter positivo" del descanso del trabajo*, in *Ius canonicum*, 52 (2012), p. 171 ss.cit.



richiesta, ha accentuato l'obbligatorietà della disposizione ("fideles obligatione tenentur Missam participandi") rispetto al tono esortativo della proposta iniziale ("Missae celebratione fideles participant"). Il canone non prevede la *gravità morale del dovere festivo*, tale qualificazione può desumersi comunque, oltre che dalla tradizione canonica, dal processo redazionale ed è stata esplicitamente ribadita in seguito<sup>78</sup>.

Il *can. 1248 § 1* individua i criteri per la *soddisfazione dell'osservanza eucaristica*. Anche a fronte di precedenti restrizioni legali o scrupolosità ermeneutiche, il Legislatore ha cercato di agevolare e facilitare al massimo l'adempimento dell'obbligo. L'adesione personale al sacrificio eucaristico che ispira le istanze del movimento liturgico confluite nell'assise conciliare non si concreta in una forma speciale (e in parte indeterminabile) di intervento<sup>79</sup>. Non si suppone insomma un grado peculiare e caratteristico (giuridicamente inesigibile) di condivisione. L'assistenza richiesta non significa peraltro che la presenza sia meramente passiva o inerte<sup>80</sup>. Nella qualità dell'adempimento rientra anche la spazio-temporalizzazione del mandato. L'*ubicumque* sancisce che l'unico limite locale è rappresentato dall'uso del rito cattolico. La normativa non ignora le possibilità ecumeniche legate alla *communicatio in sacris*, evita a ogni modo di legittimare indiscriminatamente situazioni eccezionali e anomale<sup>81</sup>. La celebrazione cattolica in ogni caso non fa disparità di rito o di sito. La durata per l'assolvimento dell'osservanza eucaristica, salvo altre prescrizioni speciali, si estende dal vespro del giorno precedente all'intera giornata festiva<sup>82</sup>. L'indeterminata considerazione del vespro permette di avvalersi

---

<sup>78</sup> "Respecto al grado de *obligatoriedad* no precisa si es grave o leve, ni si es una obligación que afecta a todos y cada uno de los días señalados o a su conjunto. Sin embargo comparando este canon con el § 2 del siguiente donde se dice que dispensa de participar en la Misa una "causa grave", hay que concluir que la obligación de participar es también grave. [...] la obligación se refiere a todos y cada uno de los indicados y que no se salva con el principio de globalidad o totalidad sustancial" (J.A. ABAD, *Comentario c. 1247*, p. 1899). Per la qualificazione magisteriale dell'obbligo cfr. CCE, n. 2181, DD 47.

<sup>79</sup> Cfr. *Communications*, 15 (1983), pp. 251-253. Qualcuno ha criticato la retrocessione dalla partecipazione all'assistenza al momento della determinazione del contenuto dell'obbligo, cfr. A. DE CARVALHO LUGLI, *Exegese da obrigaçãõ*, cit., pp. 191-193.

<sup>80</sup> Il minimalismo obbligatorio canonico implica che la Chiesa additi il massimo ma esiga solo il minimo indispensabile.

<sup>81</sup> Cfr. in generale C. FABRIS, *Fare verità, nella carità. Prospettive canonistiche inerenti la "communicatio in sacris" sacramentale*, Cantagalli, Siena, 2007.

<sup>82</sup> Nella prassi pastorale si nota ancora una certa resistenza alle celebrazioni serali o notturne. Si possono estendere a questo ambito molte delle considerazioni svolte in M. MOSCONI, "A che ora apre la chiesa?" *Le disposizioni del can. 937*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 16 (2003), pp. 145-163.



di qualunque celebrazione pomeridiana o serale, evitando rigide precisazioni orarie. La maggior estensione temporale dell'impegno eucaristico non dilata o dilaziona in nessun modo la santificazione del giorno, per quanto concerne la lode o il riposo<sup>83</sup>. Il can. 1248 § 2 ha previsto la disposizione di liturgie suppletorie in caso d'impossibilità stabile di assistere alla Messa<sup>84</sup>. Non si tratta di una misura opzionale o alternativa, ma di un rimedio sussidiario e straordinario dettato dalla comprensione congiunturale e pastorale. L'esenzione deriva automaticamente dall'impedimento<sup>85</sup>, la partecipazione sostitutiva non è obbligatoria ma solo raccomandata ("valde commendatur"). La viva sollecitazione si estende, mancando una programmazione della liturgia della parola, alla preghiera personale o familiare. L'iniziativa congiunta delle famiglie ha il pregio di preservare almeno il carattere comunitario della celebrazione festiva.

La strutturazione del precetto è diversa nella legislazione orientale. La disposizione del *can. 881 CCEO*, che assomma contenuto e modalità per assolvere l'obbligo festivo è più articolata. L'impegno culturale e distensivo è disgiunto senza una graduazione formale (cfr. §§ 1 e 4). Le prescrizioni e le legittime consuetudini di una Chiesa *sui iuris* possono prevedere la celebrazione delle lodi divine in alternativa alla partecipazione alla Divina Liturgia<sup>86</sup>. Si specifica la funzione dell'ampliamento ai vesperi della vigilia del tempo utile di adempimento ("Quo facilius christifideles hanc obligationem implere possint"). Si aggiunge la raccomandazione della frequenza della ricezione dell'Eucaristia nei giorni festivi. La partecipazione evidentemente può essere più piena e sentita con la Comunione eucaristica<sup>87</sup>. La relativa regolamentazione tiene dunque conto della tradizione e la sensibilità orientale.

---

<sup>83</sup> Il recupero della pratica antica non determina una sorta di posticcia "sabatizzazione" della domenica.

<sup>84</sup> Cfr. **M. RIVELLA**, *Le celebrazioni domenicali in assenza di presbitero*, *Quaderni di diritto ecclesiale*, 7 (1994), pp. 426-434.

<sup>85</sup> Si applica il principio *ad impossibilia nemo tenetur*, considerando a maggior ragione la natura e il fine dell'ordinamento canonico, cfr. anche **G.P. MONTINI**, *Il diritto canonico dalla A alla Z. Impossibilium nulla obligatio L'impossibile non obbliga*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 10 (1997), pp. 456-477.

<sup>86</sup> I lavori redazionali chiariscono la motivazione e giustificazione della prescrizione (Nuntia, 28 [1989], p. 122), cfr. anche circa l'apprezzamento ermeneutico **L. LORUSSO**, *Il culto divino nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Commento ai singoli canoni*, Ecumenica Editrice, Bari, 2008, p. 181.

<sup>87</sup> La prescrizione rappresenta però un "caldo invito" (rispettando sempre le condizioni dovute) e non un obbligo o un'ingiunzione.



## 9 - Gli sviluppi e le indicazioni successive

Per completare il quadro normativo può essere utile compiere un riferimento anche ai documenti successivi. Si evidenzia in generale come la santificazione del giorno del Signore appaia un aspetto caratterizzante e quasi emblematico del credo cristiano. I riferimenti chiaramente potrebbero estendersi o moltiplicarsi, ci limitiamo solo agli ambiti che paiono più rappresentativi e significativi.

Un rilievo importante da un punto di vista dottrinale e direttivo assume il *Catechismo della Chiesa Cattolica*<sup>88</sup>. Il testo, com'è noto, ha subito taluni cambiamenti in occasione della pubblicazione dell'edizione latina che hanno interessato in maniera non trascurabile anche i precetti generali della Chiesa e in modo abbastanza incisivo la configurazione del primo precetto. La riformulazione non appare come un semplice aggiustamento ma una profonda rielaborazione. Nell'impianto originario il precetto festivo era distribuito in maniera non troppo lineare e coerente tra il "primo" e il "quarto" precetto ivi menzionati<sup>89</sup>. Mancava una logica concatenazione tra le prescrizioni e soprattutto un esplicito riferimento al riposo (ricordato peraltro a proposito del terzo comandamento<sup>90</sup>). L'attuale enunciazione esplicita il fine complessivo della santificazione dei giorni del Signore e precisa il duplice contenuto dell'esigenza<sup>91</sup>. Per quanto attiene alla celebrazione festiva occorre puntualizzare che la ricorrenza di precetto evoca *in primis* "il giorno in cui si ricorda la Risurrezione del Signore" e quindi le altre tipologie di solennità<sup>92</sup>. Il Catechismo aggiunge un paio di

---

<sup>88</sup> GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Fidei depositum*, 11 ottobre 1992.

<sup>89</sup> Cfr. nn. 2042 e 2043 (testo italiano 1992) ove la formula sintetica catechistica era: "Parteciperai alla Messa la domenica e le altre feste comandate" e "Santificherai le feste che ti sono comandate". Ove l'allora "quarto precetto" era concepito come un completamento dell'osservanza domenicale: «Il quarto precetto ("Santificherai le feste che ti sono comandate") completa l'osservanza della domenica con la partecipazione alle principali feste liturgiche in onore del Signore, della Vergine e dei Santi» (n. 2043 *vetus*).

<sup>90</sup> Nn. 2184-2188 (*Giorno di grazia e di cessazione dal lavoro*).

<sup>91</sup> «Il primo precetto ("Partecipa alla Messa la domenica e le altre feste comandate e rimani libero dalle occupazioni del lavoro") esige dai fedeli che santifichino il giorno in cui si ricorda la Risurrezione del Signore e le particolari festività liturgiche in onore dei misteri del Signore, della beata Vergine Maria e dei Santi, in primo luogo partecipando alla celebrazione eucaristica in cui si riunisce la Comunità cristiana, e che riposino da quei lavori e da quelle attività che potrebbero impedire una tale santificazione di questi giorni» (CCE, n. 2042).

<sup>92</sup> La priorità della domenica avviene con l'evocazione della *ratio* dell'ordine cristiano del tempo. Non c'è un catalogo delle festività di precetto ma un rinvio ai canoni latini e orientali.



notazioni sulla celebrazione eucaristica. In primo luogo emerge il *valore comunitario dell'assemblea eucaristica*. La riunione o condivisione liturgica è indicativa e qualificante per lo spirito festivo<sup>93</sup>. In secondo luogo viene espressamente precisato il rilievo morale dell'obbligo: "Coloro che deliberatamente non ottemperano a questo obbligo commettono un peccato grave"<sup>94</sup>. Il documento comunque ha il vantaggio soprattutto di inserire il dovere in un orizzonte di senso e di valore molto chiaro e ben motivato.

A fronte delle trascuratezze e delle insidie nei confronti dell'impegno domenicale, S. Giovanni Paolo II ha voluto indirizzare uno specifico incoraggiamento al popolo cristiano circa la santificazione della domenica<sup>95</sup>. La lett. *Dies Domini* è il documento magisteriale più ampio e articolato sull'importanza della memoria settimanale<sup>96</sup>. Al di là dei cinque profili delineati (trinitario-creazionale, cristologico-pneumatologico, ecclesiologico, antropologico-familiare ed escatologico) che scandiscono e manifestano la ricchezza dell'ordine del tempo impresso dal Signore, il Papa ribadisce l'attualità ed esigenza del precetto<sup>97</sup>. Si tratta per lo più di un riepilogo e un approfondimento della disciplina vigente. Il Pontefice suffraga soprattutto la gravità dell'obbligo e stimola la diligenza dei fedeli e la cura e la vigilanza dei Pastori. A prescindere da rilievi più puntuali e circostanziati che esamineremo in seguito, dall'intervento pontificio spicca soprattutto il vincolo organizzativo e direttivo connesso all'esecuzione del mandato e la dimensione intrinsecamente ecclesiale e comunitaria dell'Eucaristia domenicale<sup>98</sup>.

Fermo restando il valore giuridico dei Direttori<sup>99</sup>, tali testi contengono alcuni indirizzi o indicazioni relativi al precetto festivo e in particolare alla relativa osservanza eucaristica. Il primo direttorio ecumenico, come accennato, conteneva aperture e concessioni che

---

<sup>93</sup> L'indicazione non introduce una restrizione ma indica l'orientamento comunitario della celebrazione. Cfr. anche n. 2182.

<sup>94</sup> N. 2181.

<sup>95</sup> Cfr. *supra* nt. 14.

<sup>96</sup> Cfr. anche *La messa domenicale per la santificazione del popolo cristiano. Giornata di Studio, Città del Vaticano, 1 dicembre 2006*, a cura della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Cantagalli, Siena 2007; per l'occasione cfr. anche **BENEDETTO XVI**, *Lettera al Card. Arinze*, 27 novembre 2006.

<sup>97</sup> Nn. 46-49. Benché l'impostazione del testo non sia prescrittiva ma motivazionale, si tratta del paragrafo più esteso di DD.

<sup>98</sup> Cfr. n. 34.

<sup>99</sup> Per un inquadramento del valore normativo dei direttori cfr. **J.A. CARVAJAL**, *Los directorios en el derecho canónico*, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 2003; **J. OTADUY**, *Un exponente de legislación postconciliar. Los directorios de la Santa Sede*, EUNSA, Pamplona, 1980.



permettevano l'adempimento dell'obbligo anche in assenza del rito cattolico<sup>100</sup>. L'attuale Direttorio invece si limita a riportare la disciplina codiciale sulla condivisione della vita sacramentale e fornisce chiarimenti e precisazioni<sup>101</sup>. Occorre precisare che la disciplina della *communicatio in sacris* è un modo per venire incontro all'impossibilità oggettiva di rispettare la corrispondenza confessionale e non dovrebbe mai trasformarsi in un espediente per agevolazioni sommarie e sbrigative affidate al gusto o alla maggior comodità dei fedeli<sup>102</sup>. Sta di fatto che la soddisfazione del precetto può indurre a partecipare a una celebrazione acattolica. La possibilità di assistere a celebrazioni eucaristiche di altre Chiese non stravolge comunque i principi del sistema<sup>103</sup>. Anche il Direttorio per i Vescovi sancisce un positivo impegno per promuovere il riconoscimento, la santificazione e la celebrazione del giorno del Signore che non è privo di valenza giuridica e manifesta la cura e l'attenzione pastorale per favorire la pratica domenicale<sup>104</sup>. In questa direzione può indicarsi anche il *Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del sacerdote*<sup>105</sup>. Il documento ribadisce l'unicità e "insostituibilità" della Messa ma manifesta il desiderio di venire almeno incontro a situazioni di carenza o disagio sacramentale<sup>106</sup>.

---

<sup>100</sup> "Il fedele cattolico, che occasionalmente, per le cause di cui più avanti, al n. 50, assiste alla messa presso i fratelli orientali separati nei giorni di domenica o di precetto, non è più obbligato ad ascoltare la messa di tale precetto in una Chiesa cattolica. Anzi è opportuno che i cattolici, nei suddetti giorni, se impediti ad ascoltare la messa nella propria Chiesa, assistano, per quanto possibile, alla liturgia dei fratelli separati" (**SEGRETARIATO PER L'UNIONE DEI CRISTIANI**, *Direttorio ecumenico*, 16 aprile 1970, n. 47).

<sup>101</sup> Cfr. **PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI**, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, 25 marzo 1993, nn. 122-136 (*Condivisione di vita sacramentale, in particolare dell'Eucaristia*). È interessante il richiamo nello stesso documento all'importanza del giorno del Signore e alla partecipazione alla Messa (n. 115).

<sup>102</sup> Cfr. **A.S. SÁNCHEZ-GIL**, *La communicatio in sacramentis con i fedeli riformati tra legge divina, norme ecclesiali e discernimento pastorale*, in *Annales Theologici*, 31 (2017), pp. 411-417.

<sup>103</sup> La validità dell'Eucaristia è fonte ed espressione dell'ecclesialità di una comunità, cfr. **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa*, 29 giugno 2007, nn. 4-5.

<sup>104</sup> **CONGREGAZIONE PER I VESCOVI**, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi "Apostolorum successores"* [= AS], 22 febbraio 2004, n. 149 (*La santificazione della domenica*).

<sup>105</sup> **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO**, dir. *Christi Ecclesia*, 2 giugno 1988, in *Notitiae*, 24 (1988), pp. 366-378, indicazioni sono contenute anche nell'*Istruzione interdicasteriale su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti*, 15 agosto 1997, art. 7.

<sup>106</sup> "Il pensiero fondamentale di tutto il Direttorio è quello di assicurare, nel migliore dei modi e in ogni situazione, la celebrazione cristiana della domenica, senza dimenticare che



Un altro fronte da segnalare è la *legislazione particolare*. Le Conferenze episcopali per lo più hanno specificato il calendario nazionale riguardo all'adempimento del precetto<sup>107</sup>. Nel novero delle ricorrenze segnalate dal can. 1246 § 1 le delibere normalmente prevedono la conservazione di alcune feste di precetto, lo spostamento della celebrazione alla domenica e la soppressione dell'obbligo celebrativo. Normalmente la preservazione del precetto corrisponde alla conservazione della festività civile<sup>108</sup>. Alcuni decreti generali hanno ribadito espressamente l'obbligatorietà pregiudiziale della domenica<sup>109</sup>. La festa extradomenicale che riceve il maggior riconoscimento (praticamente unanime) è ovviamente il Natale. In genere quasi tutte le Conferenze hanno trasferito alla domenica le solennità dell'Epifania, dell'Ascensione e del Corpo e Sangue di Cristo. In molti casi è stata invece soppressa l'obbligatorietà di S. Giuseppe e degli SS. Apostoli Pietro e Paolo. Abbastanza diversificato è il regime delle solennità mariane (raramente si assommano l'Immacolata e l'Assunzione) e di Ognisanti. In qualche caso si aggiungono prescrizioni o precisazioni circa il contenuto del precetto<sup>110</sup>.

## 10 - Il fondamento e la logica della partecipazione eucaristica

L'esegesi del dettato normativo (*supra* § 8) non esaurisce certo l'orizzonte di senso e di valore della prescrizione legale. Alla luce della panoramica storica e regolamentare compiuta occorre pertanto individuare i *profili di*

---

la messa rimane la celebrazione propria, pur riconoscendo la presenza di elementi importanti, anche quando la messa non si può celebrare. Questo documento non intende promuovere e neppure facilitare in maniera non necessaria o artificiale le assemblee domenicali senza celebrazione dell'eucaristia" (Dir. *Christi Ecclesia, Presentazione*).

<sup>107</sup> Cfr. *Legislazione delle conferenze episcopali complementare al C.I.C.*, a cura di J.T. Martín de Agar, L. Navarro, Coletti a San Pietro, Roma, 2009. Dal prospetto riassuntivo (*Tavola per Paesi e canoni*) risulta che risulta che 53 su 68 hanno emanato specifiche disposizioni attuative del can. 1246 § 2 (pp. 1368-1369).

<sup>108</sup> "Trasladar las fiestas de precepto, que no son días feriados, en Bolivia, al domingo más próximo, manteniendo la solemnidad litúrgica en las diócesis donde es tradicional (can. 1246, par. 2)" (*Legislazione delle conferenze episcopali*, cit., [Bolivia], p. 161).

<sup>109</sup> Cfr. ad esempio la regolamentazione delle Conferenze episcopali dell'Australia, del Canada, della Colombia e degli Stati Uniti d'America.

<sup>110</sup> Cfr. ad esempio la normativa della Conferenza episcopale del Guatemala («Se cumple con la obligación de participar en la la misa dominical y en los días de fiesta indicados en el literal "b", a partir de las cuatro de la tarde del día anterior», p. 530). A rigore non rientra nella disponibilità della legislazione particolare la determinazione della modalità di adempimento.



*giustizia della partecipazione eucaristica*, interessa evidenziare soprattutto l'essenza solidale del precetto. L'imposizione dell'obbligo di assistenza alla Messa non costituisce una disposizione meramente disciplinare o regolamentare ma la "positivizzazione" della vincolatività del segno costitutivo e conformativo della comunità cristiana<sup>111</sup>. Il dover-essere d'altronde deriva sempre dalla percezione e considerazione dell'essere<sup>112</sup>. Il Catechismo è abbastanza perentorio nell'affermare: "L'Eucaristia domenicale fonda e conferma tutto l'agire cristiano"<sup>113</sup>. La pratica richiesta esprime pertanto *l'esigenza soprannaturale minima* della sequela del Signore. L' "onere" eucaristico non vuole suggellare dunque una forma di riconoscimento e di appartenenza meramente esterna e formale (il rispetto del buon ordine sociale) intende piuttosto garantire l'edificazione e integrazione personale e solidale del fedele (la realizzazione del bene comune liturgico)<sup>114</sup>. La crescita e l'incorporazione nel cammino di grazia e di fede attuati dal mistero eucaristico comportano un'acquisizione sia individuale che comunitaria. Il *christifidelis* si "nutre" del Corpo reale di Cristo (anche quando non riceva la Comunione) e contribuisce con la sua presenza a confezionare il Corpo mistico di Cristo<sup>115</sup>. La dimensione pubblica e comunitaria dell'assistenza festiva ha caratterizzato la nascita e lo sviluppo del precetto. Lo smarrimento della condivisione e coralità dell'azione sacra viceversa non è solo un segnale di oscuramento del genuino spirito liturgico ma una pesante perdita nel contenuto comune e solidale della responsabilità del credente e contribuisce probabilmente al languore e alla trascuratezza della pratica religiosa nell'epoca attuale. L'accezione soggettivistica e individualistica dei mandati e in generale

---

<sup>111</sup> La "positivizzazione" o "positivazione" (da non confondere con il positivismo) indica il passaggio alla concreta vigenza storica della dimensione di giustizia di una realtà, cfr. **J. HERVADA**, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Marcianum Press, Venezia, 2007, pp. 74-75.

<sup>112</sup> «Ortodossia significa quindi il modo giusto di onorare Dio e la retta forma di adorazione. In questo senso l'ortodossia è per sua stessa definizione anche "ortoprassi"; il contrasto moderno tra i due termini, nella loro origine si risolve da se stesso» (**J. RATZINGER**, *Introduzione allo spirito della liturgia*, cit., pp. 155-156).

<sup>113</sup> CCE, n. 2181.

<sup>114</sup> Il concetto di "onere" nella teoria generale del diritto delinea il peso giuridico imposto per l'utilità o il vantaggio dello stesso soggetto.

<sup>115</sup> Per l'uso e il collegamento dei due concetti di Corpo di Cristo (reale e mistico), cfr. *supra* nt. 11. Risulta molto stimolante e istruttivo al riguardo il richiamo del Crisostomo: "Vedete in che modo Cristo unì a sé la sua Sposa, vedete con quale cibo si nutre. Per il suo sangue nasciamo, con il suo sangue alimentiamo la nostra vita. Come la donna nutre il figlio col proprio latte, così il Cristo nutre costantemente col suo sangue coloro che ha rigenerato" (*Cat.* 3,19; *SC* 50, 177).



dell'esperienza cristiana, oggi imperante, snatura e sfigura anche il senso del dovere. Va precisato sempre (e vi torneremo meglio in seguito, *infra* § 6) che non interessa tanto la constatazione diretta dell'adempimento quanto l'assicurazione della maggior comunicazione possibile dei beni salvifici. Il "dare a ciascuno il suo", che configura l'atto della giustizia, non è solo la risposta personale all'invito o sollecitazione autoritativa ma il positivo contributo nei confronti dei fratelli "ad aedificationem Corporis Christi"<sup>116</sup>. La mancata partecipazione sottrae appunto una parte del dovuto (l'esempio e la preghiera congiunti). La cooperazione organica dei battezzati trova non a caso la massima manifestazione visibile proprio nella santa assemblea<sup>117</sup>. Il disprezzo dell'amore divino, al di là della sua valenza teologale, si traduce sempre in un depauperamento del singolo e della comunità.

Il *fondamento dell'esigenza* non sta primariamente nell'ingiunzione ecclesiastica ma nella *natura del bene eucaristico* che reclama l'assimilazione vitale dei fedeli. La fonte della spettanza è soprannaturale e trascendente: il dono di grazia del Signore. La Chiesa chiaramente, sin dall'epoca apostolica, ha dovuto regolare la fruizione e distribuzione del patrimonio salvifico<sup>118</sup>. Non è casuale che la generosità e magnanimità ecclesiale, interpretando il dato divino, abbiano portato ad accrescere sempre più le opportunità di godimento. L'origine stessa della pratica domenicale manifesta come la fissazione del precetto costituisca l'*esplicitazione legale della logica dell'impegno cristiano*. La vita e la consuetudine si è trasformata in una norma e in un obbligo di presenza e di adesione<sup>119</sup>. L'autorità non ha fatto che prendere atto della *ratio* evocativa e celebrativa sottesa alla ricorrenza settimanale e festiva e ha fissato un criterio univoco e chiaro di conformità e rispondenza comportamentale. Il *presupposto teologico e ontologico dell'obligatio* è quindi il *riconoscimento dell'inserimento della salvezza*

---

<sup>116</sup> Can. 208. La prescrizione d'altronde ha un riflesso anche nel piano d'uguaglianza dei battezzati.

<sup>117</sup> "Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, infatti, è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa del Signore. [...] Dalla liturgia, dunque, e particolarmente dall'eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione degli uomini nel Cristo e quella glorificazione di Dio, alla quale tendono, come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa" (SC 10).

<sup>118</sup> L'esercizio del *munus pascendi Ecclesiae* richiama il compito dell'amministratore evangelico: "Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù, per dare la razione di cibo a tempo debito?" (Lc 12,42).

<sup>119</sup> La legge assume una funzione di guida e orientamento sicuri per il cammino di fede.



*nella storia degli uomini*<sup>120</sup>. Il titolo e la misura del dovere appartengono invece al necessario apporto umano. Il ritmo del tempo o la graduazione dei misteri della fede (la frequenza della celebrazione o l'individuazione delle principali feste<sup>121</sup>) non è riconducibile direttamente al mandato divino ma alla discrezionalità autoritativa, ai carismi spirituali e, soprattutto, al *sensus fidei*. Vale la pena ribadire che la sensibilità e devozione dei fedeli è stato il prioritario e preminente fattore di formazione della consuetudine canonica.

Un'ulteriore passaggio in questo tentativo di delucidazione o, piuttosto, di esplorazione dell'osservanza eucaristica festiva in chiave fondamentale concerne la *portata della giuridicità del precetto*. Al di là del profilo liturgico e morale della condotta, la partecipazione alla Messa ha infatti una *valenza sociale e istituzionale*. Il rilievo obbligatorio non è solo frutto della particolare conformazione dell'ordinamento ecclesiale (spirituale e trascendente), è anche espressione dell'impegno reciproco e dell'inserimento del fedele in un organismo sacramentalmente strutturato<sup>122</sup>. La dimensione di giustizia non sminuisce o impoverisce il contenuto della prestazione ma le conferisce la bontà che connota la giuridicità: la *razionalità, l'oggettività e la concretezza*<sup>123</sup>. La razionalità individua la conformità o adeguazione dell'ordine stabilito alla natura del bene già segnalata (non è casuale che il culto sia essenzialmente *logiké latreía*<sup>124</sup>). La normativa traduce allora in linguaggio canonistico la coscienza del *sine Dominico non possumus christiane vivere*. Per quanto concerne l'oggettività dell'assistenza, la partecipazione richiesta indica la presenza consapevole e libera del soggetto a prescindere dal trasporto e dal coinvolgimento emotivo. La personalità e infungibilità dell'adempimento individua appunto il concorso del singolo fedele all'edificazione della Chiesa. Il solidarismo cristiano, come già accennato, preserva da

---

<sup>120</sup> Il divino si cala nell'umano attraverso la storia e l'esperienza della condivisione della vita della grazia.

<sup>121</sup> Non è scontato il passaggio dalla Pasqua annuale a quella settimanale o la determinazione delle principali ricorrenze da celebrare; il giudizio gerarchico è ovviamente modificabile e discrezionale ma non è avulso dall'individuazione del disegno divino di salvezza e dall'assicurazione del bene del popolo.

<sup>122</sup> È bene ricordare sempre la sacramentalità radicale e costitutiva della compagine ecclesiale e la radice sacramentale dell'ordinamento canonico, cfr. al riguardo **J. HERVADA**, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 17 (2005), pp. 629-658 (specialmente pp. 652-658); **G. LAJOLO**, *Indole liturgica del diritto canonico*, in *La scuola cattolica*, 99 (1971), pp. 251-268.

<sup>123</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere*, in *Ius Ecclesiae*, 19 (2007), pp. 505-509.

<sup>124</sup> Cfr. *supra* nt. 17.



un'equivoca impostazione intimistica e individualistica dell'osservanza liturgica. La concretezza del dovuto denota a ogni modo l'adeguata valutazione delle circostanze e delle particolarità di ogni caso<sup>125</sup>.

L'ultima coordinata da segnalare nella configurazione teoretica del precetto festivo è la profonda *umanità del debito*. La sapienza e l'esperienza cristiana, con buon senso e flessibilità, non ha mai disgiunto l'obbligo dalla comprensione e indulgenza nei confronti delle persone<sup>126</sup>. L'importanza e gravità della spettanza si coniugano dunque con la considerazione e valutazione delle possibili difficoltà. L'*impedimento fisico o morale*, com'è noto, è causa generale di dispensa dall'adempimento delle leggi ecclesiastiche<sup>127</sup>. I motivi di esonero tra l'altro non sono solo quelli strettamente oggettivi ma anche ragionevoli complicazioni o inconvenienti soggettivi<sup>128</sup>. Le eventuali accondiscendenze o tolleranze, soprattutto a livello della formazione della coscienza, non intendono però giustificare o favorire cedimenti o lassismi operativi, mirano solo a evitare scrupoli e cavilli innecessari<sup>129</sup>. Il mero disappunto o rammarico a ogni modo è magari indice di buona volontà ma spesso non è garanzia di una scelta prudente e avveduta<sup>130</sup>. L'atteggiamento solerte e diligente del fedele appare dunque decisivo e imprescindibile. L'anticipo e il consiglio peraltro assicurano quasi sempre la rettitudine e l'equità del comportamento. A fronte della serietà e del rigore con cui era inteso anche formalmente il precetto si è sviluppata la *disciplina della dispensa o della commutazione*<sup>131</sup>. Anche se il contesto ecclesiale e culturale è profondamente mutato, a parte il notevole ampliamento delle facoltà del Vescovo diocesano, il regime non è mutato troppo<sup>132</sup>. Il parroco o il Superiore chierico nell'ambito delle rispettive competenze possono dispensare o sostituire *ad casum* l'impegno festivo e

---

<sup>125</sup> Non c'è giustizia dell'astratto ma solo della singola situazione.

<sup>126</sup> Al centro dell'ordinamento ecclesiale non c'è la regola o il principio ma la persona e l'ordine della carità.

<sup>127</sup> Cfr. *supra* nt. 85.

<sup>128</sup> Si fanno rientrare nei motivi di esonero la malattia, l'infermità, i doveri assistenziali, la lontananza o il grave incomodo.

<sup>129</sup> L'esperienza insegna che normalmente solo i praticanti abituali e coscienti si pongono il problema morale e giuridico dell'inadempimento del precetto.

<sup>130</sup> Gli estremi della colpa implicano evidentemente l'imputabilità della condotta anche a negligenza, trascuratezza, imperizia, inosservanza di ordini, regole e discipline (cfr. pure **M. DEL POZZO**, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, EDUSC, Roma, 2013, pp. 465-466). A prescindere dal mancato disprezzo formale della prescrizione, l'impropria gestione del tempo o la priorità concessa ad attività innecesarie comportano comunque una mancanza grave.

<sup>131</sup> Cfr. can. 1245 CIC 1917.

<sup>132</sup> Cfr. can. 1245.



penitenziale richiesto. Occorre precisare in merito che a proposito del precetto festivo le deroghe consentite si appuntavano principalmente sull'astensione lavorativa. L'esonero pregiudiziale dalla Messa appariva come un'ipotesi rara ed eccezionale<sup>133</sup>. L'estrema rilevanza e la minor gravosità dell'assistenza eucaristica sconsigliavano per lo più l'eventualità della deroga. Anche nella legislazione particolare attuale sussistono casi di dissociazione tra partecipazione culturale e riposo festivo<sup>134</sup>. La desuetudine attuale, se non la completa scomparsa, del ricorso al parroco e al Vescovo evidenzia a ogni modo quanto la vincolatività del precetto si sia offuscata nella sensibilità comune. I principi e le condizioni circa l'esonero continuano ovviamente a illuminare il foro sacramentale. Un costume seguito e condiviso tenderebbe però a valorizzare anche il riscontro esterno e sociale della condotta. Gli atteggiamenti presenti, oltre che poco edificanti, manifestano ancora una volta un deficit nella logica della spettanza.

## 11 - La "sostanzialità" della prescrizione celebrativa

Illustrati il fondamento e la *ratio* dell'obbligo di assistere al sacrificio eucaristico festivo, vogliamo tornare sul *contenuto della prescrizione celebrativa*. Le disquisizioni sulla qualificazione della prestazione come 'partecipazione' o come 'assistenza' rischiano di ridurre l'ingiunzione del dovere a un'esigenza ideale anziché a un richiamo reale e sostanziale. Al di là dell'affinamento concettuale, il Concilio ha enfatizzato soprattutto la pregnanza del "tesoro eucaristico": la centralità della Messa nel giorno del Signore e nella vita della Chiesa<sup>135</sup>. Un fedele senza Croce e Risurrezione è un cristiano decentrato e disorientato. Il "primo" precetto generale della Chiesa non è semplicemente uno dei doveri essenziali del cristiano, esprime il cuore o il nucleo dell'assimilazione vitale con Cristo nel Padre attraverso lo Spirito<sup>136</sup>; indica, per così dire, la "regola" o la via della salvezza. Il senso

---

<sup>133</sup> I casi sottoposti esprimevano più una forma di tuziorismo morale e si sarebbero probabilmente potuti inserire nel grave incomodo. Non si può trascurare peraltro il valore pedagogico ed educativo della legge.

<sup>134</sup> Cfr. ad esempio le disposizioni della Conferenza episcopale boliviana e olandese (*Legislazione delle conferenze episcopali*, cit., pp. 161 e 876).

<sup>135</sup> Cfr. SC 47-58 (Cap. II, *Il mistero eucaristico*), PO 14.

<sup>136</sup> Gli altri precetti presuppongono lo spirito e il contenuto del primo precetto. La relazione "eucaristica" con Dio e con i fratelli è infatti decisiva per configurare lo stile di vita cristiana (*Iuxta dominicam viventes*, cfr. anche **BENEDETTO XVI**, es. ap. *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, n. 72).



della festività è fondamentale per cogliere il mistero dell'amore divino<sup>137</sup>, d'altronde non può entrare nell'eternità chi non sa vivere la festa. Lo stacco e la vacanza marcano proprio il ritmo del giorno nuovo, bello e diverso. La distensione peraltro non è semplicemente funzionale o dispositiva alla celebrazione, dipende e protrae il momento liturgico<sup>138</sup>. Il riposo cristiano non è allora un vuoto o un silenzio ma una pienezza di lode e di carità. La ciclicità dell'intervento nell'azione sacra è quindi il riconoscimento e la testimonianza della continuità del "Passaggio" di Dio nella storia degli uomini. Senza la partecipazione eucaristica non può esserci dunque autentica santificazione del giorno del Signore<sup>139</sup>. La "coerenza eucaristica" implica ovviamente che l'obbedienza della fede non sia limitata a particolari ricorrenze ma abbracci l'intera esistenza<sup>140</sup>.

Prima di discendere alle implicazioni della centralità della Messa festiva, vogliamo sottolineare due *note essenziali e peculiari della festa cristiana* che manifestano ancor più il senso e il valore del richiamo culturale: il *carattere comunitario e sacramentale* della celebrazione. L'*aspetto comunitario o collettivo* è una caratteristica di qualunque genere di commemorazione (anche non religiosa)<sup>141</sup>. La riunione e condivisione è infatti un'esigenza della socialità umana. La convergenza e comunicazione interpersonale non solo conforma la ricorrenza festiva ma diffonde e amplifica il ringraziamento e la gioia. Nel popolo di Dio la coesione e solidarietà tra i battezzati è però costitutiva ed essenziale<sup>142</sup>. La relazionalità fraterna

---

<sup>137</sup> Offre spunti molto interessanti circa la valenza della festa cristiana, U. BORGHELLO, *Santificare la festa*, Fogli 14, Ares, Milano ([www.ugoborghello.it](http://www.ugoborghello.it)). Per alcune indicazioni pastorali: CEI, *Il giorno del Signore. Nota pastorale dell'Episcopato italiano*, 15 luglio 1984; CEI (SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO CULTURALE), *Il tempo della festa. Dieci voci per riscoprire la domenica*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005.

<sup>138</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *Il senso liturgico della festa*, cit., pp. 124-127.

<sup>139</sup> «Affermare che non esiste Eucaristia senza domenica, come scrive W. RORDORF (*o. c.*, p. 297) ci sembra un'indebita limitazione della Grazia che questo sacramento contiene e vuole espandere. Si può invece sostenere che non dovrebbe esistere domenica senza il sacrificio eucaristico e la celebrazione della Parola di Dio» (C.S. MOSNA, *Storia della domenica*, cit., p. 364).

<sup>140</sup> Cfr. *Sacramentum caritatis*, n. 83. La domenica e le altre ricorrenze illuminano perciò l'ordinarietà e la quotidianità.

<sup>141</sup> Cfr. ad esempio L. BONATO, G.L. BRAVO, *Tutti in festa. Antropologia della cerimonialità*, F. Angeli, Milano, 2006; F. JESI, *La festa. Antropologia, etnologia, folklore*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1977.

<sup>142</sup> L'adesione di fede non è un fatto isolato e intimistico ma l'inserimento in un corpo transpersonale e l'attuazione del mistero della comunione dei santi, cfr. anche E. BIANCHI, F. BROVELLI, T. CITRINI, C. DAGENS, H. LEGRAND, P. SEQUERI, *Eucaristia, genesi della comunità. Celebrazione domenicale e cammino della Chiesa*, Ancora,



esprime il tipo di nesso o collegamento che si stabilisce in seno alla famiglia dei figli di Dio<sup>143</sup>. Il profilo comunitario e, ancor più, “familiare” connota dunque intrinsecamente la celebrazione cristiana. Lo stare insieme diviene allora segno e manifestazione della presenza del Signore in mezzo al suo popolo. La deduzione speculativa ha peraltro un riscontro assai espressivo nel piano storico ed esperienziale, basti pensare allo stile delle prime comunità<sup>144</sup>. Abbiamo già considerato quanto lo smarrimento della coscienza comunitaria sia pernicioso per la pratica religiosa. Non si tratta di imporre formalisticamente un modello di comportamento ma di riconoscere un valore e un principio di aggregazione fondamentale. Forse più specifico e originale è il *carattere sacramentale*: la festa cristiana non esprime il ricordo ciclico di un evento del passato ma la ripresentazione efficace del mistero di Cristo nell’anno liturgico<sup>145</sup>. Il messaggio scritturistico e storico-salvifico è contenuto proprio nel memoriale pasquale<sup>146</sup>. La cerimonia o il rito sono dunque la chiave e il fulcro della glorificazione e santificazione del giorno e della vita. L’incorporazione e immedesimazione del fedele col mistero festivo insomma è indissociabile dall’accesso al sacrificio eucaristico.

La prescrizione celebrativa non è dunque un invito esteriore o una pratica fungibile ma l’individuazione del primo e principale dovere sociale del cristiano. L’indicazione della “sostanzialità” non intende sminuire o alleggerire la portata ma additare meglio l’importanza e il contenuto del precetto. Le disquisizioni passate circa i limiti o le modalità d’adempimento indulgevano spesso alla cavillosità o alla minuziosità regolativa e interpretativa. Lungi da deformazioni casuiste o giuridiciste si tratta di recuperare il valore e il significato perfetto dell’obbligo. L’adempimento del dovuto costituisce *in primis* la realizzazione dell’ordine sociale giusto del popolo di Dio<sup>147</sup>. L’istituzionalità o, piuttosto, la comunanza della

---

Milano, 1999; J. VANIER, *La comunità, luogo del perdono e della festa*, Jaca Book, Milano, 1980.

<sup>143</sup> Circa la portata della categoria della relazionalità, cfr. **BENEDETTO XVI**, lett. enc. *Veritas in caritate*, 29 giugno 2009, nn. 54-55; **P. DONATI**, *L’enigma della relazione*, Mimesis, Milano, 2015.

<sup>144</sup> Cfr. *supra* nt. 32.

<sup>145</sup> Cfr. SC 102-111 (V. *L’anno liturgico*); **A. ADAM**, *L’anno liturgico celebrazione del mistero di Cristo. Storia, teologia, pastorale*, Elledici, Leumann (TO), 1984; **M. AUGÉ**, *L’anno liturgico. Storia, teologia e celebrazione*, Marietti, Genova, 1988; **A. BERGAMINI**, *L’anno liturgico, Cristo festa della Chiesa. Storia, celebrazione, teologia, spiritualità, pastorale*, 5<sup>a</sup> ed., San Paolo, Cinisello Balsamo, 2002.

<sup>146</sup> Questa valeva per la Pasqua ebraica e a maggior ragione per il Vangelo.

<sup>147</sup> “La forma più tipica e ordinaria di esecuzione dell’ordine giuridico è quella spontanea e autonoma. Molte condotte o comportamenti dei fedeli, com’è logico e comprensibile, sono



spettanza non contrasta con la personalità e individualità del bene. Il richiamo alla giustizia mira alla promozione e valorizzazione del fedele e della comunità. La reazione all'autoritarismo precedente non dovrebbe portare a superare la valenza collettiva e pubblica dell'istanza celebrativa, bensì a integrare il riconoscimento della dignità e libertà battesimale nella accresciuta consapevolezza della prospettiva popolare e comunitaria dell'agire cristiano<sup>148</sup>. Il costume indica il ritrovarsi dei figli nella casa paterna attorno alla mensa del pane e della parola. La richiesta della mera assistenza eucaristica per la soddisfazione del precetto ("satisfacit qui Missae assistit"), come spiegato, è stata motivata solo dalla preoccupazione di evitare dubbi o turbamenti soggettivi. La rigidità o scrupolosità che potevano supporre i redattori è ormai scomparsa e archiviata. Pur evitando equivoci o inasprimenti innecessari, è bene che si sottolinei la cultura della partecipazione e della responsabilità. Nella catechesi e nella divulgazione di fatto è ormai usuale e normale riferirsi alla *participatio*. Non è impensabile che il ridimensionamento cautelativo conduca a un futuro affinamento o omologazione del dettato codiciale<sup>149</sup>. Sta di fatto che la condizione attiva del fedele invita a prendere parte e aderire al sacrificio. La percezione più profonda e sentita del mistero porterebbe anzi a "vivere la Santa Messa". Com'è già ripetutamente ricordato, la maternità della Chiesa e lo spirito dei precetti induce ad additare il massimo e a ingiungere o richiedere solo il minimo. Il "minimalismo obbligatorio canonico" non rappresenta tuttavia una remora a individuare la sostanza e ricchezza del debito.

---

dettati dall'intima convinzione della loro doverosità e bontà, non da un'esplicita richiesta o prescrizione (ad esempio la disponibilità del sacerdote zelante nel confessionale per l'amministrazione della penitenza), ciò non di meno rappresentano veri e propri obblighi di giustizia" (M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto*, cit., p. 462). Il compimento del precetto sarà evidentemente spontaneo e di certo mai imposto o coattivo. Il mero senso del dovere, ammesso che attualmente conservi un'efficacia sollecitatoria, rappresenterà semmai un incentivo psicologico e motivazionale.

<sup>148</sup> Per un miglior inquadramento dell'evoluzione della sensibilità giuridica ecclesiale cfr. M. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, EDUSC, Roma, 2015, pp. 107-110.

<sup>149</sup> Basti pensare alle novelle codicili, anche meramente dottrinali e concettuali, contenute in **BENEDETTO XVI**, m. p. *Omnium in mentem*, 26 ottobre 2009; **FRANCESCO**, m. p. *Magnum principium*, 3 settembre 2017. Il can. 881, § 1, CCEO prescrive tra l'altro il *Divinam Liturgiam participandi*: «Si nota qui la differenza con il codice latino, che obbliga alla sola "assistenza" e non alla "partecipazione" attiva alla S. Messa, in altre parole alla "partecipazione assistendo" per soddisfare il precetto (CIC can. 1248, § 1), mentre non c'è nel diritto orientale il "partecipare nel semplice assistere" (*Communicationes* [1980] p. 362, can. 47)» (H. ALWAN, *Commento c. 881*, in *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, a cura di P.V. Pinto, LEV, Città del Vaticano, 2001, p. 760).



La sostanzialità del culto si traduce nell'*integrità del bene dovuto*. In passato (si pensi al regime delle decretali) molti interventi pontifici chiarirono il momento e la durata della valida ottemperanza. La piaga dell'allontanamento intenzionale dalla sinassi (tuttora presente in alcuni contesti) o del cronico ritardo motivavano una energica reazione ecclesiale. Senza rigorismi e pedanterie, i criteri elaborati successivamente dalla canonistica e dalla morale sacramentaria restano utili e sostanzialmente rispondenti, sono in parte superati a ogni modo dalla sensibilità culturale e liturgica attuale. Il regresso dell'osservanza e la diffusa ignoranza coincidono pure con una maggior idealità partecipativa e aspirazione spirituale. Il problema di fondo non è certo il disincentivo della presenza parziale o dell'intervento tardivo quanto piuttosto l'incoraggiamento della pratica effettiva e fruttuosa. La materialità e oggettività della condotta d'altronde deve sempre coniugarsi con la disposizione e intenzione soggettiva. Ogni giudizio nel foro interno peraltro ha una diretta valenza formativa e orientativa. Più che delle distinzioni o puntualizzazioni circa il minimo indispensabile<sup>150</sup>, interessa stimolare e motivare la completezza e organicità della celebrazione. L'articolazione della Messa nella mensa del pane e della parola non è soltanto un'immagine mistica ed evocativa, corrisponde anche alle esigenze prioritarie del raduno festivo (ascoltare e nutrirsi)<sup>151</sup>. La concentrazione sul nucleo essenziale, non può far perdere di vista la presentazione e la spiegazione liturgica della Scrittura. La disciplina ecclesiastica ha sancito anzi la necessità, salvo causa grave, dell'omelia nelle feste di precetto<sup>152</sup>. La misura di garanzia stabilita<sup>153</sup>, non muta la struttura essenziale del sacrificio; in linea con le acquisizioni conciliari manifesta a ogni modo tutto l'interesse e l'importanza dell'istruzione e formazione dei fedeli. La partecipazione suppone evidentemente la totalità e non la

---

<sup>150</sup> La liturgia eucaristica (a partire dall'offertorio) strettamente intesa.

<sup>151</sup> Il prototipo della futura celebrazione rituale è frequentemente rapportato all'episodio dei discepoli di Emmaus (Cfr. *Lc* 24,13-35).

<sup>152</sup> "§ 2. Nei giorni di domenica e nelle feste di precetto, in tutte le Messe che si celebrano con concorso di popolo, si deve tenere l'omelia né la si può omettere se non per grave causa [...] § 4. Spetta al parroco o al rettore della chiesa curare che queste disposizioni siano osservate religiosamente" (can. 767).

<sup>153</sup> L'attuale disciplina sull'omelia ha in un certo senso irrigidito quella precedente ("§ 1. Diebus dominicis ceterisque per annum festis de praecepto proprium cuiusque parochi officium est, consueta homilia, praesertim intra Missam in qua maior soleat esse populi frequentia, verbum Dei populo nuntiare. § 2. Parochus huic obligationi nequit per alium habitualiter satisfacere, nisi ob iustam causam ab Ordinario probatam. § 3. Potest Ordinarius permittere ut sollemnioribus quibusdam festis aut etiam, ex iusta causa, aliquibus diebus dominicis concio omittatur" can. 1344 CIC 1917).



parzialità dell'azione sacra. Metodiche e intenzionali sottrazioni o elusioni esigono un chiarimento e una correzione.

Nella stessa linea conviene accennare alla crescente emersione di un possibile fraintendimento. Lo sviluppo dei mezzi di comunicazioni ha portato alla frequente ripresa televisiva o radiofonica delle celebrazioni eucaristiche. L'assistenza mediatica è una lodevole pratica in caso di impossibilità; non rappresenta a ogni modo una forma alternativa o sostitutiva alla partecipazione diretta<sup>154</sup>. La malattia, l'infermità e il grave incomodo, valutate sempre con la particolare comprensione del sistema canonico, integrano di per sé condizioni sufficienti per l'esenzione dall'obbligo. La diffusa deformazione ingenerata della virtualità mediatica<sup>155</sup> cui si aggiunge talora una certa indolenza e comodità, specie nella terza età, non bastano a giustificare la mancata assistenza alla sinassi eucaristica<sup>156</sup>. La carenza concettuale e operativa denota una preoccupante carenza formativa e spirituale.

Una questione che merita un minimo di approfondimento è l'*estensione e l'orientamento della spettanza celebrativa festiva*. Finora si è parlato sempre dell'obbligo di partecipare alla Messa, cioè di una situazione giuridica passiva o di imposizione autoritativa della condotta. Orbene a ogni dovere corrisponde sempre un diritto. Fermo restando il fatto che nello spirito della comunione ecclesiale le incombenze richieste non si traducono mai in uno svantaggio o in un peso ma in un'azione proficua e favorevole per il soggetto onerato, in questo caso il diritto o il bene rivendicato dall'Istituzione (la pratica culturale festiva) appartiene evidentemente all'intero popolo orante di Dio. Ogni fedele ha dunque convenienza e interesse alla correttezza comportamentale degli altri fratelli nella fede<sup>157</sup>. Può essere stimolante e costruttivo però chiedersi se, al di là dell'aspettativa dell'altrui adempimento, esiste anche un diritto del singolo fedele alla celebrazione eucaristica. Una facoltà o pretesa diretta sembra riguardare i mezzi necessari e adeguati per l'esecuzione del mandato. L'eventuale esonero di responsabilità (*ad impossibilia nemo tenetur*<sup>158</sup>) o le misure suppletive non compensano minimamente il frutto e il "piacere" della

---

<sup>154</sup> Cfr. DD, n. 54.

<sup>155</sup> Le persone poco formate tendono sovente a stabilire un'inconcepibile equivalenza tra il "seguire" la Messa in TV e la effettiva partecipazione al sacrificio eucaristico.

<sup>156</sup> Cfr. anche J. SAN JOSÉ PRISCO, *Derecho parroquial. Guía canónica y pastoral*, Sígueme, Salamanca, 2008, p. 411.

<sup>157</sup> Si tratta di una banale esplicazione del mistero della comunione dei santi (cfr. CCE, nn. 946-962).

<sup>158</sup> All'impossibilità si aggiunge l'eccessiva onerosità o gravosità fisica o morale.



partecipazione eucaristica. La cura pastorale dovrebbe garantire, nei limiti ovviamente della disponibilità di risorse e di sacerdoti, un servizio sacro solerte ed efficiente. Mancanze o lacune ingiustificate ledono la sfera giuridica del soggetto. Un discorso delicato riguarda la sensibilità per le richieste o i bisogni dei fedeli (si pensi agli orari o luoghi)<sup>159</sup>. L'istruzione *Redemptionis Sacramentum*, con un'impronta forse eccessivamente ideale e astratta, ha esteso la rivendicazione popolare alla qualità e modalità della cerimonia<sup>160</sup>. Esiste quindi un vero e proprio *ius* nei confronti della gerarchia e dell'autorità all'assicurazione del supporto liturgico minimo indispensabile, ancorché difficilmente circoscrivibile e azionabile<sup>161</sup>. Se l'assistenza al sacrificio e il contributo alla sinassi eucaristica non è indifferente *ad alios* e ha un riscontro esterno e obbligatorio, non si può escludere neppure una relazione di giustizia commutativa. L'esigibilità in ipotesi è ancor più inverosimile<sup>162</sup>. In un contesto culturale fortemente

---

<sup>159</sup> La supposizione o invocazione della centralità e priorità della Messa non può ignorare completamente i ritmi o gli usi della vita familiare attuale. Indica ad esempio *Apostolorum successores*: "Dal punto di vista organizzativo, conviene osservare alcuni aspetti concreti: [...] – ove risulti possibile, si organizzi il culto divino a beneficio di chi si allontana dalla città per motivi di riposo o è costretto a svolgere una attività professionale: con le Messe della vigilia e altre Messe celebrate il mattino presto e in luoghi idonei, come in vicinanze di stazioni, aeroporti, o nei pressi di mercati e altre sedi di lavoro domenicale; [...]" (n. 149), quest'avvertenza non ci sembra molto avvertita.

<sup>160</sup> Si possono ad esempio segnalare tra gli altri riconoscimenti: "È diritto della comunità dei fedeli che ci siano regolarmente, soprattutto nella celebrazione domenicale, una adeguata e idonea musica sacra e, sempre, un altare, dei paramenti e sacri lini che splendano, secondo le norme, per dignità, decoro e pulizia" (n. 57); "Parimenti, tutti i fedeli hanno il diritto che la celebrazione dell'Eucaristia sia diligentemente preparata in tutte le sue parti, in modo tale che in essa sia degnamente ed efficacemente proclamata e illustrata la parola di Dio, sia esercitata con cura, secondo le norme, la facoltà di scelta dei testi liturgici e dei riti, e nella celebrazione della Liturgia sia debitamente custodita e alimentata la loro fede nelle parole dei canti" (**CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, istr. *Redemptionis sacramentum* [= RS], 25 marzo 2004, n. 58, sull'impostazione del documento cfr. anche **M. DEL POZZO**, *Autorità ecclesiastica e diritti dei fedeli nella liturgia*, in *Diritto e norma nella liturgia*, a cura di E. Baura, M. del Pozzo, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 115-118).

<sup>161</sup> "Il popolo cristiano ha, dunque, il diritto che sia celebrata l'Eucaristia in proprio favore la domenica, nelle feste di precetto, negli altri giorni principali di festa e, per quanto possibile, anche quotidianamente" (RS, n. 162); "Per parte loro, i fedeli laici hanno il diritto che nessun Sacerdote, se non in presenza di effettiva impossibilità, si rifiuti mai di celebrare la Messa per il popolo o rifiuti che essa sia celebrata da un altro, se non si può soddisfare in altro modo il precetto di prendere parte alla Messa di domenica e negli altri giorni stabiliti" (RS, n. 163). La spettanza riguarda la relazione di giustizia tradizionalmente qualificata "distributiva" (dal corpo sociale al singolo).

<sup>162</sup> Salvo forse i rapporti parentali (cfr. anche can. 226 § 2), occorre precisare che non è



individualistico e intimistico, è utile tuttavia cercare di approfondire i contenuti della responsabilità sociale e solidale dei cristiani almeno da un punto di vista educativo e formativo.

## 12 - L'incentivo e la riscoperta della pratica domenicale

La prospettiva giuridica mostra l'estensione e la penetrazione della giustizia nella sfera liturgica. A fronte della prevenzione e riserva nei confronti dell'apporto canonistico, la trattazione aiuta a comprendere se non altro la positività e bontà del giusto sia da un punto di vista oggettivo (ciò che è giusto) che soggettivo (chi opera la giustizia). La condivisione festiva della partecipazione alla Messa, presupposto sempre il preminente valore teologale e religioso, è un vero e proprio atto di giustizia: perfeziona l'agente e accresce il bene comune. Il fondamento logico dell'ingiunzione è proprio la comunanza e coincidenza dei fedeli nella celebrazione del giorno del Signore<sup>163</sup>. L'interesse ecclesiale non sta dunque nella soddisfazione dell'onore divino (che non può essere ottenuto in maniera obbligatoria) ma nel *riconoscimento del senso e del ritmo del tempo*. Si tratta quindi di un'acquisizione umana oltre che cristiana<sup>164</sup>. L'origine della prescrizione, come ripetutamente ricordato, non deriva da una disposizione autoritativa ma dalla spontanea e naturale diffusione del costume celebrativo nel popolo cristiano. L'imposizione legale ha il significato di *garantire la spettanza e concordanza del contegno dei fedeli*. L'appropriatezza della commemorazione sacramentale con la ricorrenza liturgica è un dato soprannaturale incontrovertibile; la ripresentazione e distribuzione dei frutti della Redenzione è dunque una manifestazione di corrispondenza e conformità al dono di grazia. La norma stessa allora è ordine della ragione illuminata dalla fede perché individua e dichiara quanto dovuto personalmente e collettivamente dai cristiani. Anche storicamente, il riconoscimento civile dalla festa è una derivazione della pratica domenicale e non viceversa<sup>165</sup>.

---

possibile normalmente giudicare l'imputabilità dell'altrui mancanza o omissione.

<sup>163</sup> A proposito dei giorni penitenziali si precisa espressamente la *ratio* della disposizione: "[...] perché tutti siano tra loro uniti nella comune osservanza [...]" (can. 1249).

<sup>164</sup> Cfr. anche le argomentazioni addotte in DD, nn. 55-73 (Cap. IV. *Dies hominis*).

<sup>165</sup> «Infatti la storia della domenica cristiana sino a Costantino, considerata nel suo complesso, si svolse in modo indipendente da quella del sabato. Ciò è da attribuirsi alla circostanza che la domenica, durante tutto questo tempo, non fu mai giorno di riposo ufficiale» (W. RORDORF, *Sabato e domenica*, cit., pp. XIV-XV).



La “morale dell’obbligo” appare oggi del tutto inadeguata e insufficiente ad assicurare il rispetto del buon ordine celebrativo. La rilassatezza e l’abbandono nella pratica religiosa è un dato molto diffuso e radicato nelle società secolarizzate non tanto per ignoranza o impreparazione (almeno riguardo al precetto) quanto per assenza di motivazione e convincimento<sup>166</sup>. Il “doverismo” e l’argomento di autorità, ammesso che mai abbiano avuto un’efficacia realmente invitante e stimolante, attualmente sembrano quasi dissuasivi o controproducenti. La formulazione o presentazione dell’obbligo è ritenuta infatti troppo esteriore e formalistica per condurre all’adesione al mandato. L’allarmante problema pastorale attuale richiede quindi una *profonda svolta culturale e catechetica*. Più che sollecitare o gravare la coscienza dei credenti occorre formarne e illuminarne il giudizio. La dimensione morale e giuridica è necessaria ma probabilmente non prioritaria o decisiva. Bisogna colmare prima il deficit di *comprensione*, di *attrazione* e di *testimonianza*. L’acquisizione storica e magisteriale sempre più viva e consapevole della centralità del sacrificio eucaristico per la vita cristiana non si è tradotta ancora in un immaginario collettivo comune e condiviso. Il popolo di Dio ha smarrito anzi parte della sua memoria e identità. La verità essenziale ed esistenziale che il *Sacramentum caritatis* costituisce il primigenio segno distintivo del cristiano e la radice di tutta la sua condotta purtroppo non è colta e sentita dai più. Il primo e fondamentale passo è l’azione performativa<sup>167</sup>. Si dice spesso che “nessun dovere vince un piacere” a indicare il gusto e la bellezza del bene. La “qualità della celebrazione” sembra un elemento notevolmente migliorabile e incrementabile. La maggior immediatezza della liturgia della Parola ad esempio porta sovente a frequentare o ricercare la Messa di predicatori preparati o capaci. Il discorso ovviamente non è, per così dire, semplicemente estetico o coreografico, ma di sostanza e contenuti mistagogici<sup>168</sup>. In questa linea si coglie pure la forza dell’insegnamento e,

---

<sup>166</sup> Un triste fenomeno è la diserzione dei ragazzi e dei giovani dopo la ricezione dei sacramenti della prima Comunione o della Confermazione. Nella catechesi d’iniziazione occorre probabilmente potenziare lo stimolo e l’importanza della pratica festiva: non ha troppo senso la ricezione sacramentale senza la garanzia di un comportamento successivo conseguente.

<sup>167</sup> Riteniamo utile nella prassi pastorale il passaggio dal piano informativo e istruttivo a quello performativo e coinvolgente.

<sup>168</sup> La più sicura fonte di richiamo e attrattiva è costituita proprio dal cogliere l’antecedenza e preminenza del nucleo e dell’essenza divina rispetto all’apporto umano, ciò non di meno è utile che le Messe siano gradevoli e coinvolgenti da un punto di vista celebrativo. Giovanni Paolo II parla di una celebrazione gioiosa e canora, coinvolgente e partecipata (cfr. DD, nn. 50-51).



soprattutto, dell'esempio dei fratelli<sup>169</sup>. La coerenza evangelica nelle famiglie e nelle comunità è la prima scuola di preghiera e dimostrazione di fede eucaristica. Lo stile e la devozione dell'assemblea educano e comunicano forse più della stessa pietà del sacerdote.

La pratica domenicale ovviamente non va scoperta o fondata *ex novo* ma riscoperta e consolidata, mai come in questo caso l'ortoprassi dei cristiani coincide in buona parte con il recupero della tradizione e del fervore originario<sup>170</sup>. In un "cambiamento d'epoca" l'acquisizione critica del costume inveterato consente peraltro anche un affinamento culturale e operativo. Nella consapevole riappropriazione del dover essere cristiano l'accentuazione passata del "giuridismo" può lasciare posto al "buon diritto"<sup>171</sup>. La stessa dizione, abbastanza diffusa sino alle soglie della postmodernità, di 'feste di precetto' o 'feste comandate' evidenzia l'impropria e quasi risibile inversione prodotta dall'impostazione autoritaristica precedente<sup>172</sup>. Il precetto non "colora" o qualifica la celebrazione ma ne assume il rilievo liturgico. Lo *ius* allora non è l'imposizione di una condotta ulteriore e gravosa ma la lieta coscienza della dimensione di giustizia iscritta nella realtà comunitaria. L'intervento autoritativo garantisce la condivisione e l'oggettività del *modus celebrandi* della festa cristiana. La percezione dell'alterità obbligatoria d'altronde evita un'interpretazione individualistica e intimistica dell'azione sacra. La relazionalità propria dell'accezione realista del diritto aiuta a comprendere meglio lo spirito della *communio ecclesiastica*<sup>173</sup>. Solo la verità della relazione genera un'autentica comunione; la dimensione di giustizia, lungi da un riduzionismo normativista, illumina dunque il senso della partecipazione

---

<sup>169</sup> "L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni" (PAOLO VI, es. ap. *Evangelii nuntiandi*, 8 dicembre 1975, n. 41).

<sup>170</sup> Il richiamo alle origini non va confuso con la tentazione nostalgica o con l'archeologismo liturgico.

<sup>171</sup> A fronte del pregiudizio nei confronti del giuridismo del passato occorre precisare che il problema non è il "troppo" ma il "cattivo" diritto; per "buon diritto" (a rigore ogni aggettivo risulta superfluo e ridondante) intendiamo la corretta percezione della dimensione di giustizia della realtà e non la deformazione volontaristica e normativistica che spesso ha contaminato il pensiero giuridico moderno.

<sup>172</sup> Non è il precetto o il comando a costituire la festa, la festa si impone per la sua forza celebrativa. La fissazione e regolazione autoritativa è un atto di riconoscimento e di condivisione sociale. Vale a maggior ragione in questo contesto il principio *accessorium sequitur principale*.

<sup>173</sup> "La giuridicità non rivela una sostanza, ma una relazione. Ogniqualvolta diciamo che un qualcosa è giuridico stiamo dando il nome a una relazione" (J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 34).



(non solo *pro se* quanto *ad alios*<sup>174</sup>). In ipotesi si assiste anche, come abbiamo considerato, a un'integrazione del profilo gerarchico e fraterno del debito (il bene è istituzionale e personale allo stesso tempo). È utile ribadire che la prospettiva giuridica riguarda peraltro soltanto un aspetto limitato e parziale di una realtà teologica molto più ricca e complessa<sup>175</sup>.

Nel recupero del senso dell'osservanza eucaristica del precetto festivo occorre sottolineare conclusivamente la *responsabilità dei pastori*. I limiti concettuali del passato erano probabilmente compensati dalla chiarezza pedagogica e dalla determinazione direttiva. Nel contesto attuale, fermo restando l'impegno di tutti i fedeli, la gerarchia conserva un ruolo importante di stimolo e incentivo. Il contributo richiesto è più catechetico e dottrinale che decisionale e giuridico. Se la consuetudine è la fonte più pura e la miglior interprete della legge, la desuetudine e l'abbandono indica un preoccupante smarrimento e oscuramento del significato della doverosità. Il ripristino dell'obbedienza e della disciplina è un'impresa più ampia e generale che trascende questa sentita emergenza. Bisogna aver presente però che la pratica domenicale è l'essenziale punto di partenza e non il punto d'arrivo del cammino cristiano<sup>176</sup>. Un'auspicabile impostazione formativa e motivazionale porta chiaramente a evidenziare il bene e la ricchezza dell'agire più della responsabilità e del dovere. Il profilo organizzatorio implica, come accennato, una serie di misure e facoltà<sup>177</sup>. La

---

<sup>174</sup> Il precetto non ha una valenza solo morale, influisce sull'ordine sociale. La preghiera di intercessione e di supplica tra l'altro evidenzia tutta la pregnanza della partecipazione eucaristica. Spunti possono essere desunti ad esempio dall'obbligatorietà giuridica della recita dell'ufficio divino, cfr. **M. DEL POZZO**, *La natura e la portata dell'obbligo del chierico di celebrare la Liturgia delle ore*, in *Ius Ecclesiae*, 22 (2010), pp. 26-30.

<sup>175</sup> L'aspetto giuridico ovviamente coglie solo la proiezione orizzontale della comunione (tra gli uomini); un ordinamento trascendente presuppone sempre l'orientamento verticale della comunione (con Dio), cfr. anche **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, lett. *Communio notio*, 28 maggio 1992, n. 3.

<sup>176</sup> Riguardo alla pastorale sacramentale dell'iniziazione cristiana (cfr. *supra* nt. 166) può essere stimolante la provocazione supposta da **A. CELEGHIN**, *Considerazioni a partire dal canone 868 §1, 2° ovvero «Genitori "pagani", perché chiedete i sacramenti per i vostri figli? ... volete farne dei "lapsi"?»*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 9 (1996), pp. 76-102.

<sup>177</sup> Cfr. DD 49; "Dal punto di vista organizzativo, conviene osservare alcuni aspetti concreti:

– gli orari delle Messe domenicali nelle diverse chiese di una stessa zona debbono essere opportunamente stabiliti e resi pubblici in modo da facilitare la partecipazione dei fedeli, senza però moltiplicare inutilmente le celebrazioni; [...]

– ci si preoccupi, specialmente nelle grandi città, del servizio religioso degli stranieri, perché possano assistere alla Messa nella propria lingua o in latino. L'orario di questa Messa venga esposto anche sulla porta delle chiese e, se possibile, nelle stazioni, negli alberghi e in altri luoghi da essi frequentati" (AS 149).



qualità della celebrazione parrocchiale (da non confondere con l'artificialità e la pesantezza) e l'esemplarità delle cerimonie nella cattedrale costituiscono un significativo fattore di aiuto e spinta. L'aspetto più decisivo è però la sensibilità pastorale per venire incontro alle esigenze e alla mentalità del popolo cristiano. Lo sconforto e l'amara constatazione del limite denota normalmente una preoccupante perdita di fervore e di zelo del clero<sup>178</sup>. Lo stile dialogico e propositivo favorisce al contrario lo scambio e il confronto con la comunità ed è foriero di sviluppi e sorprese edificanti.

---

<sup>178</sup> Il pessimismo e l'accidia costituiscono la tomba della pastoralità e missionarietà ecclesiale (cfr. **FRANCESCO**, es. ap. *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, nn. 81-86; es. ap. *Gaudete et exultate*, 19 marzo 2018, nn. 129-139).